

## Capitolo II

### *La libertà religiosa individuale. Contenuti e problematiche*

DAVID DURISOTTO

SOMMARIO: 1. Il diritto di libertà religiosa individuale. L'esercizio del culto: declinazioni, ordine pubblico – 2. Libertà di espressione, tutela del sentimento religioso – 3. Libertà di propaganda religiosa e *ius poenitendi* – 3.1 Tutela della riservatezza: il diritto di non manifestare il proprio credo o convincimento – 4. L'obiezione di coscienza – 5. La manifestazione della libertà religiosa attraverso l'esibizione di simboli – 6. Laicità, spazi pubblici e simboli religiosi. La questione del crocifisso – 7. Libertà religiosa e rapporti di lavoro – 8. Libertà religiosa nella famiglia – 9. Multiculturalismo, famiglia e tutela dei soggetti più deboli.

#### *1. Il diritto di libertà religiosa individuale. L'esercizio del culto: declinazioni, ordine pubblico*

Il diritto di libertà religiosa individuale è ampiamente riconosciuto a livello internazionale<sup>1</sup>, europeo e nazionale. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), all'art. 9 attribuisce a ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto – continua la disposizione – include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. L'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea include nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione anche l'obiezione di coscienza, secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Similmente, per l'art. 19 Cost., tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

<sup>1</sup> Cfr. art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.

Pertanto, la libertà religiosa include qualsiasi credo o convincimento, comprese le convinzioni ateistiche o agnostiche. Costituiscono manifestazione del diritto di libertà religiosa l'attività di proselitismo, la libertà di espressione in materia religiosa o, in negativo, il diritto (di riservatezza) di non essere costretti a rivelare i propri convincimenti. Seguono poi il diritto di cambiare il proprio credo o convincimento (*ius poenitendi*); la possibilità, prevista dalla legge, di rifiutare di adempiere un dovere imposto dall'ordinamento giuridico, se contrario alle proprie convinzioni ideologiche o religiose (obiezione di coscienza); il diritto di esporre, anche attraverso indumenti o accessori, simboli legati al proprio credo e il diritto di educare e istruire la prole secondo i propri convincimenti. La manifestazione della libertà religiosa si esprime in modo più netto nel diritto di esercitare il culto, anche nelle normali attività quotidiane, nonché nel diritto di creare o aderire a organizzazioni religiose volte a soddisfare le esigenze di carattere culturale o di approfondimento spirituale, anche attraverso attività assistenziali o di insegnamento.

Sia la CEDU, sia la Costituzione, dopo aver individuato i contenuti della libertà religiosa, ne precisano i limiti di applicazione. Il secondo paragrafo dell'art. 9 CEDU legittima i soli limiti alla libertà religiosa che siano stati fissati da una legge nazionale, qualora si tratti di restrizioni che «costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui». L'art. 19 della Costituzione italiana, invece, richiama espressamente il solo limite del buon costume per lo svolgimento dei riti religiosi, mentre è assente qualsiasi riferimento all'ordine pubblico. Tale assenza costituisce il frutto di una precisa scelta del costituente, volta ad evitare qualsiasi controllo di merito sui contenuti della fede religiosa professata dai cittadini, e sui principi dottrinali di una confessione religiosa<sup>2</sup>. Ciò non esclude, però, che nell'esercizio del culto debbano essere rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, la dignità della persona e le norme di carattere penale. Pertanto, potrà essere disposto un intervento repressivo durante lo svolgimento di un rito religioso solamente laddove si concretizzino ad esempio atti o comportamenti contrari al pudore sessuale (art. 527 cod. pen.), all'onorabilità delle persone (art. 595 cod. pen.), al sentimento per gli animali (art. 544-bis e ter) o ad altre fattispecie di reato previste dalla legge. Di conseguenza, non possono essere compiuti sacrifici di animali, oppure forme rituali che umiliano o circuiscono la persona, oppure ne mettono in pericolo la vita o la salute;

---

<sup>2</sup> C. CARDIA, *Principi di Diritto ecclesiastico*, V ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 140.

neanche possono essere celebrati riti rumorosi che turbino la quiete pubblica, oppure utilizzate in modo sproporzionato le campane di una chiesa, per fini culturali, ben oltre i limiti di accettabilità per il vicinato (art. 659 cod. pen.)<sup>3</sup>.

In assenza di atti o comportamenti illegittimi, l'ordinamento offre una tutela ampia al libero esercizio del culto, quale espressione di un diritto fondamentale delle persone e delle confessioni religiose. L'art. 405 cod. pen. punisce con reclusione fino a due anni chiunque impedisca o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa. La pena arriva fino a tre anni se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia. All'interno di un luogo di culto o durante lo svolgimento di una funzione, è vietato offendere una confessione religiosa, vilipendere con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto. È altresì vietato intenzionalmente distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibili gli oggetti richiamati (art. 404 cod. pen.).

Per poter adeguatamente esercitare il culto insieme con gli altri fedeli, l'individuo ha bisogno di una confessione, associazione o gruppo religioso che sia in grado di organizzare le attività culturali. Per realizzare queste finalità, tali confessioni, associazioni o gruppi solitamente utilizzano uno spazio idoneo per pregare, riunirsi, discutere e organizzare eventi. Le leggi 865 del 1971 e 10 del 1977, al fine di agevolare queste attività, attribuiscono a chiese, parrocchie, moschee e altri edifici di culto particolari forme di finanziamento per la costruzione e manutenzione, mentre l'art. 17, Cost. legittima, previo preavviso, le funzioni religiose compiute in luogo pubblico, come processioni, feste o altre funzioni svolte nella pubblica via.

## *2. Libertà di espressione, tutela del sentimento religioso*

Ai sensi dell'art. 21 Cost., tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Rapportata al campo religioso, la libertà di espressione consiste nel diritto per chiunque di esprimere la propria opinione in merito alla religione e alla

<sup>3</sup> Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2001, n. 443, in « Cass. pen. », 2001, 2, p. 234, secondo la quale « sussiste l'illecito (non depenalizzato) di cui all'art. 659, comma 1, cpd. pen., nel caso di abituale diffusione, a mezzo di altoparlanti sistemati sul campanile di una chiesa, di rintocchi di campane e di altre emissioni sonore connesse allo svolgimento di funzioni religiose, con superamento dei limiti di accettabilità fissati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 ».

convinzione. Si tratta di un diritto che va necessariamente contemperato con la tutela del sentimento religioso, al fine di individuare un limite oltre il quale la libertà di espressione non deve essere soffocata, ma oltre cui non possono neanche essere lesi i sentimenti religiosi delle persone.

Rientra nella libertà di espressione, e quindi nella libertà di manifestare il proprio pensiero in materia religiosa, il diritto di cronaca, ovvero il diritto di pubblicare fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico, nonché tutte le notizie collegate a tali avvenimenti, nei limiti del diritto di riservatezza del soggetto coinvolto nella notizia<sup>4</sup>. Si aggiungono il diritto di accesso alle fonti di informazione, nonché il diritto di critica, il quale consiste in una narrazione dei fatti che si esprime mediante un giudizio o un'opinione, che, come tali, non possono essere rigorosamente obiettivi<sup>5</sup>. All'interno del diritto di critica rientra anche la satira, con la quale l'opinione si arricchisce di un tono irriverente e sarcastico al fine di contestare un certo avvenimento o un certo pensiero. L'opinione critica può assumere dei toni ironici, spesso impietosi, e può essere espressa anche attraverso forme caricaturali che accentuano ed alterano consapevolmente i tratti somatici, morali e comportamentali di una persona, attraverso uno scritto, una narrazione o una rappresentazione scenica<sup>6</sup>. In altri termini, la satira costituisce una forma di espressione artistica e di critica sociale, che, per le sue caratteristiche intrinseche di esagerazione e distorsione della realtà, mira *naturaliter* a provocare e agitare; per questa ragione, qualsiasi limitazione del diritto di satira deve essere esaminata con particolare cura<sup>7</sup>.

La libertà di espressione tende inevitabilmente a scontrarsi con la tutela della riservatezza e della reputazione, nel caso in cui la sua concreta manifestazione leda in qualche modo l'immagine del soggetto citato, oppure turbi il sentimento religioso delle persone, o comunque finisca per colpire i diritti altrui. Inevitabilmente un contesto caratterizzato da un pluralismo complicato, come ad esempio quello italiano, può generare un confronto difficile tra persone e comunità impegnate, ciascuna, a proteggere la propria identità, anche religiosa<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 3, GDPR, non è possibile chiedere la cancellazione dei propri dati personali nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

<sup>5</sup> L. LUNGI, *Libertà di pensiero e libertà di espressione*, in *La CEDU e il ruolo delle corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali*, a cura di, P. Gianniti, nel *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. De Nova, Zanichelli, Bologna-Roma 2015, pp. 974 ss.

<sup>6</sup> Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n.23314.

<sup>7</sup> Corte EDU, 25 aprile 2007, Ric. n. 68354/01, *Vereinigung Bildender Künstler c. Austria*, par. 33.

<sup>8</sup> P. FLORIS, *Libertà religiosa e libertà di espressione artistica*, in «Quaderni di diritto e

Il codice penale tutela sotto diversi aspetti il sentimento religioso, inteso quale corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa<sup>9</sup>. La protezione con norme penali di tale libertà, oggi relativa a qualsiasi credenza<sup>10</sup>, è stata fortemente ridimensionata dalla legge n. 85 del 2006, al fine di attenuare quella visione di carattere pubblicistico del fenomeno religioso, tradizionalmente assunta dal legislatore, che era stata criticata dalla dottrina, poiché difficilmente compatibile con uno Stato separato dalla Chiesa<sup>11</sup>. La lettura delle norme, però, rivela ancora l'esistenza di una certa ambiguità sull'oggetto di tutela, a volte identificato nella confessione religiosa, altre nei soggetti che ne fanno parte. La bestemmia è stata depenalizzata e oggi la fattispecie prevista dall'art. 724 cod. pen. include qualsiasi divinità in genere. L'art. 403 punisce con multa chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto. Determina vilipendio lo scherno, l'offesa fine a sé stessa, «che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato»<sup>12</sup>. La norma non include la manifestazione offensiva o di disprezzo verso il generale contenuto teoretico-dogmatico di una determinata religione. Riguardo l'oggetto di tutela della disposizione, secondo la giurisprudenza di merito identificare l'Islam, nel suo generale contenuto, con alcuni gravi atti terroristici posti in essere da alcuni soggetti estremisti islamici, come ha fatto una testata giornalistica<sup>13</sup>, non integra il reato di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. In altri termini, si ritiene necessario che l'offesa sia rivolta a persone determinate che professano la religione, oppure a un ministro di culto, non essendo sufficiente un epiteto offensivo rivolto alla generalità indifferenziata dei fedeli di un determinato credo o al credo religioso in quanto tale<sup>14</sup>. Invero, non si nasconde che il dileggio volto a conferire attributi offensivi a chi segue una determinata religione rischia di produrre sentimenti di odio e di discriminazione nei confronti di tali soggetti<sup>15</sup>. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza più recente integra il reato di offesa a una confessione reli-

---

politica ecclesiastica», 2008, 1, 190 ss.

<sup>9</sup> Corte Cost., 14 novembre 1997, n. 329.

<sup>10</sup> Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440. Cfr. anche Corte Cost., 20 novembre 2000, n. 508; Corte Cost. 9 luglio 2002, n. 347 e Corte Cost., 29 aprile 2005, n. 168.

<sup>11</sup> F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, XII ed., Zanichelli, Bologna, 2015, p. 233.

<sup>12</sup> Corte Cost., 24 aprile 1975, n. 188.

<sup>13</sup> Trib. Milano, sez. X, 10 luglio 2018, n. 8359.

<sup>14</sup> Trib. Milano, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 12730.

<sup>15</sup> Così si era espresso il Trib. Milano, n. 8539 del 2018, cit.

giosa, mediante vilipendio di chi la professa, di un ministro del culto o di cose oggetto del culto, la condotta di chi offende intenzionalmente, e con particolare aggressività concettuale e verbale, la figura del papa, o di chi, con incontinenza verbale di rara e gratuita offensività, fornisce una descrizione «truculenta e grossolana» di simboli legati al cristianesimo, tale da costituire una manifestazione di profondo disprezzo per i valori di tale credo<sup>16</sup>. Ancora, viene considerata penalmente rilevante la condotta di chi utilizza in pubblico la figura del pontefice come bersaglio per il lancio di freccette<sup>17</sup>, oppure di chi danneggia consapevolmente cose attinenti al culto, imbrattando oggetti sacri con scritte offensive<sup>18</sup> (art. 404 cod. pen.).

L'individuazione della fattispecie di reato sembra essere connessa alla gravità, anche nei metodi, dell'azione commessa e si lega inevitabilmente al grado di offensività dell'azione con il sentimento delle persone che si sentono coinvolte. Secondo la Cassazione, in materia religiosa la critica è lecita quando si traduca nell'espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione; mentre la critica trasmoda in vilipendio quando – attraverso un giudizio sommario e gratuito – manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo all'istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità<sup>19</sup>.

Un altro caso di limitazione alla libertà di espressione è costituito dall'offesa dell'altrui reputazione. Con particolare riguardo alla diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza tende a legittimare una pubblicazione potenzialmente diffamante nel caso in cui si tratti di fatti corrispondenti a verità e di interesse pubblico, esposti in modo corretto ed adeguato, non eccedente il rispetto allo scopo informativo e tale da escludere un deliberato e gratuito intento denigratorio. Tale comportamento deve essere tenuto anche nel caso in cui si manifestino delle critiche nei confronti di un ministro di culto e della sua attività, non potendosi trascendere in attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale, senza finalità di pubblico interesse, un determinato soggetto con arbitrarie e gratuite aggressioni al suo patrimonio morale<sup>20</sup>.

Riveste particolare importanza l'art. 604 bis cod. pen., il quale punisce

---

<sup>16</sup> Trib. Milano, sez. V, 22 luglio 2019.

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2017, n. 1952.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2015, n. 41821.

<sup>19</sup> Cass. pen. sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41044.

<sup>20</sup> Trib. Firenze, sez. II, 4 agosto 2014, n. 2515.

chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il secondo comma vieta altresì ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

A livello sovranazionale, la Corte EDU ha mostrato da tempo una particolare attenzione al rispetto delle tradizioni culturali e religiose nazionali<sup>21</sup>. I giudici tendono ad attribuire ai paesi che hanno firmato la CEDU un margine statale di discrezionalità più ampio rispetto ad altre materie quando sono chiamati a dirimere i contrasti che sorgono tra l'esercizio della libertà d'espressione e il rispetto per le convinzioni morali o religiose altrui, anche adottando soluzioni che tengano conto delle specificità delle singole realtà culturali territoriali<sup>22</sup>. Di fatto, la Corte EDU ha avuto un atteggiamento molto accondiscendente nei confronti dei limiti alla libertà di espressione in materia religiosa, previsti a livello nazionale<sup>23</sup>. Solo in tempi più recenti i giudici hanno rivendicato il proprio ruolo di salvaguardia della libertà di espressione in materia religiosa, e hanno sanzionato i paesi che hanno apposto limiti alle manifestazioni di critica nei confronti di taluni gruppi religiosi. La Corte tende a legittimare le opinioni critiche che intendano stimolare una discussione sulle attività e sugli obiettivi di tali gruppi religiosi<sup>24</sup>, nel caso in cui si tratti di fatti veri<sup>25</sup>, oppure si tratti di pensieri espressi all'interno di un dibattito, che non siano la conseguenza di una disputa gratuita o sconnessa dalla realtà, e non se ne sia fatto un uso gratuito o inutile<sup>26</sup>.

### 3. *Libertà di propaganda religiosa e ius poenitendi*

Un'altra forma di esercizio del diritto di libertà religiosa è costituita

<sup>21</sup> Corte EDU, 7 dicembre 1976, Ric. n. 5493/72, *Handyside c. Regno Unito*, par. 49.

<sup>22</sup> S. ANGELETTI, *La diffamazione delle religioni nella protezione ultranazionale dei diritti umani*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica ([www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it)), febbraio 2010, p. 16 fa riferimento alla Risoluzione 1510 (2006), cit., par. 11 e alla Raccomandazione 1805 (2007), cit., par. 8.

<sup>23</sup> Corte EDU, 20 settembre 1994, Ric. n. 13470/87, *Otto Preminger Institut c. Austria*; Corte EDU, 25 novembre 1996, Ric. n. 17419/90, *Wingrove c. Regno Unito* e Corte EDU, 3 dicembre 2003, Ric. n. 44179/98, *Murphy c. Irlanda*.

<sup>24</sup> Corte EDU, 6 novembre 2008, Ric. n. 58911/00, *Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania*.

<sup>25</sup> Corte EDU, 22 marzo 2006, Ric. n. 54968/00, *Patrel c. Francia*.

<sup>26</sup> Corte EDU, 31 aprile 2006, Ric. n. 64016/00, *Giniewski c. Francia*.

dalla possibilità per chiunque di diffondere la conoscenza della religione a cui si appartiene e di coinvolgere più persone nel proprio credo. L'art. 9 della CEDU non richiama espressamente la libertà di proselitismo, anche se si può dedurre dalla facoltà, prevista dalla norma, di cambiare (e quindi di far cambiare a terzi) il proprio credo o convincimento in materia religiosa. La nostra Costituzione, invece, sancisce all'art. 19 il diritto per tutti di fare propaganda della propria religione, credo o convincimento. Il richiamo al termine «propaganda», anziché il più indicato «proselitismo», trova la sua ragione nelle restrizioni che erano state introdotte per i culti acattolici nel periodo precedente alla Costituzione. La libertà di discussione in materia religiosa, prevista dall'art. 5 della legge sui culti ammessi n. 1159 del 1929, era stata interpretata dalla giurisprudenza degli anni successivi come una facoltà che non includeva la possibilità, per i non cattolici, di cercare di convincere altri ad abbracciare il proprio credo. Secondo i giudici del 1936, il termine «discussione» includeva la sola esposizione delle «ragioni favorevoli o contrarie di un dato argomento per giungere a una conclusione», ma escludeva la propaganda, ovvero «il concetto di propagare la religione propria presso chi non ne ha alcuna o ne segue una diversa dalla propria»<sup>27</sup>. Questa interpretazione ha portato alla condanna di un pastore protestante che vendeva libri relativi al proprio credo, con finalità di proselitismo. Con l'inserimento esplicito del diritto di *fare* propaganda della propria religione, il Costituente ha inteso scongiurare il ripetersi di interpretazioni restrittive come quella descritta.

In Italia, ma anche nell'ordinamento dell'Unione europea<sup>28</sup>, la libertà di propaganda religiosa è tutelata anche con riguardo all'uso di mezzi di comunicazione di massa. Nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, viene garantito uno spazio minimo di presenza nella radiotelevisione pubblica alle confessioni religiose<sup>29</sup>, nonché la possibilità per fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute portatrici di istanze religiose, di partecipare al piano di assegnazione delle radiofrequenze<sup>30</sup>.

Anche la Corte EDU in più occasioni ha analizzato il livello di tutela del diritto di propaganda religiosa (o di proselitismo) offerta in Europa. I casi esaminati hanno spesso coinvolto la Grecia, poiché uno degli aspetti più critici dell'ordinamento di questo Stato riguarda il divieto di proselitismo religioso espressamente previsto dall'art. 13 della Costituzione greca<sup>31</sup>. Nel

---

<sup>27</sup> Corte App. Roma 30 aprile 1936.

<sup>28</sup> Cfr. Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi.

<sup>29</sup> Cfr. art. 6, legge 14 aprile 1975, n. 103.

<sup>30</sup> Cfr. art. 16, n. 5 legge 6 agosto 1990, n. 22.

<sup>31</sup> L'art. 13 par. 2 stabilisce che «tutte le religioni riconosciute sono libere; le pratiche del pro-

caso *Kokkinakis* (1993) la Corte, al fine di salvare la disposizione greca, ha operato una distinzione tra testimonianza cristiana e proselitismo abusivo o improprio, e ha ritenuto che il divieto previsto dalla Costituzione greca possa riferirsi solo a quest'ultimo. Potendo assumere forme di degenerazione che possono arrivare fino al «lavaggio del cervello», il proselitismo abusivo è stato considerato sicuramente «non compatibile col rispetto dovuto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione altrui»<sup>32</sup>. Pertanto, la Corte evita di censurare la normativa greca sulla cui base il ricorrente aveva subito la condanna, senza approfondire la portata del diritto fondamentale leso<sup>33</sup>, ma comunque imponendo alla Grecia (e in generale a tutti gli Stati membri) la necessità di giustificare adeguatamente ogni misura restrittiva istituita<sup>34</sup>.

Questa linea compromissoria, pur delineata senza specificare dei criteri-guida per l'interprete<sup>35</sup>, viene confermata dalla giurisprudenza successiva: nel caso *Larissis*, di nuovo riguardante un'accusa di proselitismo religioso nei confronti di tre cittadini greci appartenenti alla Chiesa pentecostale, la Corte ricorda che il diritto di libertà religiosa tutelato dalla Convenzione comprende anche la libertà di manifestare la propria religione, incluso il diritto di convincere il prossimo, ma non può proteggere il proselitismo abusivo, come, ad esempio, l'offerta di un vantaggio materiale o sociale, oppure l'applicazione di una «pressione impropria», al fine di acquisire nuovi membri per una Chiesa<sup>36</sup>. La Corte svela una certa ambiguità di fondo nella sua impostazione, inevitabilmente legata al fatto che qualsiasi religione offre un vantaggio materiale o sociale per il fedele che l'accoglie<sup>37</sup>. Si aggiunge poi una difficoltà pratica nella possibilità di definire quando un'opera di proselitismo si traduca o meno in una forma di controllo della persona<sup>38</sup>.

L'impostazione non cambia anche nelle pronunce più recenti: nel 2010 la

---

prio culto si esercitano senza intralci sotto la protezione delle leggi. L'esercizio del culto non può portare pregiudizio all'ordine pubblico od ai buoni costumi. Il proselitismo è vietato».

<sup>32</sup> Corte EDU, 25 maggio 1993, Ric. n. 14307/88, *Kokkinakis c. Grecia*, par. 48.

<sup>33</sup> M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino 2001, pp. 68 ss.

<sup>34</sup> J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di, R. MAZZOLA, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 66 ss.

<sup>35</sup> P. CUMPER, *Article 9: Freedom of thought, conscience and religion*, in *Law of the European Convention on Human Rights*, a cura di D. Harris, M. O'Boyle, E.P. Bates, C.M. Buckley, 3ª ed., Oxford University Press, Oxford 2014, p. 611.

<sup>36</sup> Corte EDU, 24 febbraio 1998, Ric. n. 23372/94, *Larissis e altri c. Grecia*, par. 45.

<sup>37</sup> C. CARDIA, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, II ed., Il Mulino, Bologna, 1999, p. 197.

<sup>38</sup> S. FERRARI, I.C. IBÁN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna 1997, p. 20.

Corte ha ritenuto lesivo del diritto di libertà religiosa lo scioglimento di una comunità dei Testimoni di Geova imposto in Russia. I giudici riconoscono che gli obblighi per i fedeli di questa comunità non sono tanto diversi da quelli di altre religioni, poiché tutte «hanno la caratteristica comune di determinare norme dottrinali di comportamento a cui i fedeli devono attenersi nella loro vita privata»<sup>39</sup>. La Corte qualifica il diritto «di cercare di convincere il prossimo» come una componente imprescindibile della libertà religiosa e, in caso di assenza di forme improprie di pressione o di indebita influenza, censura le forme di restrizioni all'esercizio di tale libertà. Di fondo, permangono i rilevati profili di ambiguità quando i giudici, pur ammettendo che «non esiste una definizione scientifica e comunemente accettata di ciò che costituisce “controllo mentale” e che nessuna definizione di tale espressione è stata data nelle sentenze interne», evitano di definire quando il proselitismo potrebbe essere ritenuto ammissibile o, invece, non travalichi nel tentativo di circuire un individuo.

Costituisce corollario della libertà di propaganda religiosa l'esercizio dello *ius poenitendi*, ovvero il diritto di cambiare orientamento in materia religiosa. L'art. 9 CEDU stabilisce che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione «comporta la libertà di cambiare religione o convinzione»<sup>40</sup>. Pur non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto può essere dedotto dal principio di neutralità dello Stato e dallo stesso art. 19 Cost., quando garantisce la libertà di propaganda religiosa. Diretta conseguenza dello *ius poenitendi* è costituita dal principio della «tendenziale irrilevanza giuridica» dell'appartenenza confessionale e delle convinzioni religiose dei cittadini in tutti i momenti della vita pubblica e dell'esperienza sociale<sup>41</sup>. In linea generale si può dire che un'effettiva tutela della riservatezza può realizzarsi nel caso in cui il soggetto non venga mai obbligato, senza una valida motivazione, a dichiarare pubblicamente la propria credenza o appartenenza religiosa, oppure la personale decisione di aver mutato il proprio convincimento. Occorre precisare, però, che tale affermazione in alcuni ordinamenti europei si scontra con le specifiche soluzioni normative nazionali le quali, a loro volta, si intrecciano con le tradizioni storiche, giuridiche e religiose statali e, pertanto, con le norme che disciplinano le relazioni tra Stato e confessioni religiose.

Il principio di tendenziale irrilevanza giuridica dell'appartenenza confessionale è profondamente radicato nella legislazione italiana, ma

---

<sup>39</sup> Corte EDU, 10 giugno 2010, Ric. n. 302/02, *Testimoni di Geova di Mosca c. Russia*, par. 118.

<sup>40</sup> Cfr. anche l'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.

<sup>41</sup> C. CARDIA, *Principi di Diritto ecclesiastico*, cit., p. 162.

non sempre è seguito da altri ordinamenti europei. Alcuni esempi chiariscono l'applicazione del principio: nell'ordinamento italiano le scelte in materia religiosa sono riservate e, pertanto, ininfluenti. Ai fini del riconoscimento del matrimonio celebrato in forma religiosa, l'appartenenza confessionale dei nubendi è irrilevante e non è inclusa tra le condizioni necessarie per contrarre matrimonio<sup>42</sup>. Sempre in Italia, il sistema di finanziamento delle confessioni religiose prevede una scelta per il flusso del sistema dell'8x1000 che prescinde dall'appartenenza confessionale del contribuente<sup>43</sup>. Diversamente, in Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia<sup>44</sup>, il sistema di tassazione ecclesiastica è direttamente collegato all'appartenenza religiosa del contribuente. In ordinamenti come questi, l'appartenenza confessionale non è irrilevante per lo Stato: nel caso in cui un soggetto muti il proprio convincimento religioso e intenda interrompere il pagamento della tassa ecclesiastica, egli è costretto a dichiarare pubblicamente l'intenzione di abbandonare la chiesa di appartenenza. Ancora, in Italia la scelta di frequentare l'insegnamento di educazione cattolica (o di esserne dispensati) è totalmente indifferente rispetto ai convincimenti o credi religiosi di alunni e genitori. Chiunque può scegliere di frequentare o non il corso, indipendentemente dalla (mai dichiarata) appartenenza confessionale<sup>45</sup>. Nei vari ordinamenti europei, invece, il sistema di scelta relativamente all'insegnamento della religione non è sempre totalmente svincolato dall'appartenenza religiosa<sup>46</sup>. Le diverse tradizioni storiche, giuridiche e religiose nazionali sono alla base di specificità normative. In Grecia e in Turchia nell'atto di nascita di un nuovo cittadino è riportata l'indicazione della religione professata da entrambi i genitori. Essa funge da indicatore dell'appartenenza confessionale del bambino a cui, in via di fatto automatica, vengono applicate specifiche conseguenze in ambito scolastico: in Grecia solo i figli di genitori non ortodossi possono essere dispensati dal corso di religione ortodossa<sup>47</sup>; in Turchia possono chiedere dispensa dal corso di religione solamente i figli di genitori cristiani, ebrei o atei<sup>48</sup>. In entrambi

<sup>42</sup> Cfr. per il matrimonio concordatario l'art. 8 del Concordato tra Italia e Santa Sede, come riformato nel 1984, e per i matrimoni acattolici gli artt. 83 ss. del codice civile.

<sup>43</sup> In questo senso Corte EDU, 29 marzo 2007, Ric. n. 23123/04, *Spampinato c. Italia*.

<sup>44</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, II ed., Giuffrè, Milano, 2017, pp. 126 ss.

<sup>45</sup> Cfr. art. 1 della legge 18 giugno 1986 n. 281.

<sup>46</sup> Cfr. R. BENIGNI, *Educazione religiosa e modernità: Linee evolutive e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino 2017, pp. 211 ss.

<sup>47</sup> Cfr. art. 22 della legge n. 344 del 1976 «on Registration Acts». Sulla questione cfr. Corte EDU, sez. I, 31 ottobre 2019, Ric. nn. 4762/18 e 6140/18, *Papageorgiou e altri c. Grecia*.

<sup>48</sup> L'obbligo di frequentare il corso di religione è stabilito dall'art. 24 par. 3 della

gli Stati, l'appartenenza religiosa deve essere dichiarata pubblicamente dai genitori. Sempre in Turchia, tra i dati personali indicati nel documento di identità è inserita la casella relativa all'appartenenza religiosa. Lo spazio può essere lasciato in bianco<sup>49</sup>, ma tale possibilità non soddisfa né la libertà religiosa, né il diritto di riservatezza, poiché anche il semplice «domandare che nessuna indicazione figurì sulle carte di identità ha uno stretto legame con le convinzioni più intime dell'individuo»<sup>50</sup>. A San Marino e in Grecia sono state individuate forme religiose di giuramento pubblico<sup>51</sup>: il giuramento religioso, rimosso nei procedimenti penali e civili italiani dalle vigenti formulazioni dell'art. 497 cod. proc. pen. e degli artt. 238 e 251 cod. proc. civ.<sup>52</sup>, di fatto costringe il soggetto a dichiarare pubblicamente la propria appartenenza religiosa, anche quando è meramente obbligato a chiederne dispensa<sup>53</sup>. Ancora, in alcune zone della Grecia esistono normative di carattere eccezionale, non esenti da critiche, per le quali l'appartenenza alla religione ortodossa costituisce uno dei requisiti necessari per circolare liberamente nel territorio greco dei monasteri cristiano-ortodossi del *Monte Athos*<sup>54</sup>. Inoltre, nella regione greca della Tracia l'appartenenza alla comunità islamica locale determina l'automatica applicazione di un vero e proprio ordinamento giuridico parallelo e alternativo a quello dello Stato, di matrice islamica, con piena competenza nelle materie di statuto personale e su tutti i rapporti di famiglia<sup>55</sup>.

---

Costituzione turca. Cfr. Corte EDU, 9 gennaio 2008, Ric. n. 1448/04, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*. Nel 2015, il Tribunale amministrativo di Antalya, ha esteso anche ai genitori atei di esentare i propri figli dal corso di «cultura religiosa ed etica» (E. ÖKTEM, *Turkish secularism's ordeal with lucifer at Strasbourg: reflexions inspired by the İşik v. Turkey case*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2020, p. 119).

<sup>49</sup> Art. 35 della Civil Registration Service Law n. 5490 del 25 aprile 2006. L'art. 6 L. 24 marzo 2016, n. 6698 non esclude l'indicazione dell'appartenenza religiosa, ma viene concessa la facoltà di non indicare nulla.

<sup>50</sup> Corte EDU, 2 febbraio 2010, Ric. n. 21924/05, *Sinan İşik c. Turchia*, par. 49-50.

<sup>51</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera 18 febbraio 1999, Ric. n. 24645/94, *Buscarini e altri c. San Marino* e, tra le altre, Corte EDU, 2 ottobre 2014, Ric. n. 36836/09, *Dimitras e Gilbert c. Grecia*.

<sup>52</sup> Cfr. Corte Cost., 10 ottobre 1979, n. 117, Corte Cost., 5 maggio 1995, n. 149 e Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 334.

<sup>53</sup> Corte EDU, 21 febbraio 2008, Ric. n. 19516/06, *Alexandridis c. Grecia*, par. 41.

<sup>54</sup> Cfr. Dichiarazione comune concernente il Monte Athos adottata dai plenipotenziari e dal Consiglio delle Comunità europee, allegata all'Atto finale del 28 maggio 1979, relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

<sup>55</sup> Si veda il Trattato di Losanna del 1923. Il sistema è stato oggetto di critiche da parte della Corte EDU Grande Camera 19 dicembre 2018, Ric. n. 20452/14, *Molla Sali c. Grecia*.

### 3.1. *Tutela della riservatezza: il diritto di non manifestare il proprio credo o convincimento*

Il principio di tendenziale irrilevanza dell'appartenenza religiosa soddisfa non solo il principio di neutralità dello Stato, ma anche il diritto di riservatezza degli individui, che consiste nella impossibilità per lo Stato di imporre ai soggetti di rivelare i propri convincimenti in materia religiosa. Tale principio necessariamente presenta delle eccezioni nel caso in cui la divulgazione delle proprie convinzioni personali sia funzionale al godimento della libertà religiosa<sup>56</sup>. Ciò può avvenire per specifiche esigenze delle confessioni religiose, oppure per necessità manifestate dal soggetto in relazione al proprio credo o convincimento religioso. Tali necessità possono presentarsi ad esempio laddove un militare, un degente o un detenuto si trovi in una struttura obbligatoria e chieda di fruire dell'assistenza spirituale<sup>57</sup>. Anche la richiesta del lavoratore di godere delle proprie festività religiose, oppure di dedicare determinati momenti alla preghiera nei luoghi lavorativi, non costituisce violazione del diritto di riservatezza. In questi casi, la necessità di dichiarare la propria appartenenza religiosa, o consentirne il riconoscimento, costituisce il frutto di una scelta volontaria del soggetto, volta al godimento di una prerogativa che gli viene concessa in relazione al proprio credo o convincimento. Il pieno rispetto del diritto di riservatezza, però, richiede che tale manifestazione pubblica costituisca un atto irrinunciabile per soddisfare le esigenze del soggetto richiedente. Nel caso in cui questa manifestazione non sia necessaria o possa essere facilmente evitata scegliendo soluzioni operative diverse, la tutela della riservatezza dell'individuo potrebbe non essere garantita sufficientemente.

Il diritto alla riservatezza si è gradualmente affermato come un vero e proprio diritto all'autonomia personale o all'autodeterminazione, volto a garantire la facoltà di compiere liberamente alcuni tipi di scelte, senza interferenze esterne<sup>58</sup>. La tutela dei dati personali è divenuta una componente essenziale dell'eguaglianza, volta a evitare che il loro

<sup>56</sup> D. MILANI, *La tutela dei dati personali di natura religiosa*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2015, pp. 447 ss.

<sup>57</sup> Cfr. ad esempio L. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, garantisce l'esercizio dell'obiezione di coscienza al servizio militare per gli avventisti che intendano farne richiesta, il diritto di partecipare alle proprie festività religiose e di godere di assistenza spirituale nelle strutture obbligatorie durante il servizio militare.

<sup>58</sup> M. CARTABIA, *I "nuovi" diritti*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), febbraio 2011, pp. 11 ss.

trattamento possa trasformarsi in uno strumento di discriminazione delle persone<sup>59</sup>, anche di carattere religioso. A livello europeo, la CEDU, all'art. 8, tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni individuo. In Italia il diritto di riservatezza è disciplinato dal *Codice della Privacy* (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), così come riformato dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE del 25 maggio 2016, n. 679 (GDPR)<sup>60</sup>. Questo Regolamento introduce nella disciplina di settore diverse novità che tengono conto dello sviluppo anche tecnologico degli interessi sociali ed economici globali. Tali interessi sono inevitabilmente protesi a incentivare la circolazione delle informazioni per esigenze di profilazione della clientela, con l'intento di individuare un messaggio pubblicitario e commerciale più mirato, efficace ed economico. Questo ha portato alla trasformazione della riservatezza dal diritto dell'individuo di essere lasciato solo, al diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni<sup>61</sup>, anche nell'utilizzo delle piattaforme presenti su internet.

Il sistema di protezione dei dati nell'Unione è stato dotato di «efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consenta lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno»<sup>62</sup> e, allo stesso tempo, l'esigenza di garantire la trasparenza, la correttezza e la liceità del trattamento dei dati personali. Particolare attenzione viene dedicata ai trattamenti automatizzati di dati personali, ovvero alla «profilazione» dell'utente della Rete. Si tratta di un procedimento di raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti gli aspetti personali relativi a una persona fisica, come il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi o gli spostamenti. In ragione della particolare sensibilità di questi dati, a tutela dell'utente che naviga in rete, il Regolamento impone di fornire una adeguata informazione riguardo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali per finalità di profilazione a scopi commerciali o statistici<sup>63</sup>. In relazione al fenomeno religioso, tali forme di raccolta dei dati, con intento di profilazione dell'utente, offrono ulteriori canali e opportunità di proselitismo per individui e comunità religiose<sup>64</sup>,

<sup>59</sup> S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della 26ma Conferenza internazionale sulla protezione dei dati del 16 settembre 2004*, in <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1049293>.

<sup>60</sup> Il Codice della Privacy è stato riformato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>61</sup> S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 4, p. 589.

<sup>62</sup> Considerando n. 7 del GDPR.

<sup>63</sup> Cfr. art. 13 e Considerando 60, 61 e 62 del GDPR.

<sup>64</sup> V. PACILLO, *Cyberspazio e fenomeno religioso: profili giuridici*, in *Cyberspazio e diritto*, 2002, pp. 17 ss.

poiché permettono al gestore della piattaforma la ricostruzione degli orientamenti o delle preferenze religiose degli utenti. I dati così acquisiti possono essere utilizzati dal gestore della piattaforma per offrire a gruppi religiosi o a operatori commerciali spazi, generalmente a pagamento, per i propri messaggi informativi o commerciali (pubblicità comportamentale online)<sup>65</sup>. I dati raccolti (*big data*) raggiungono a livello mondiale una quantità imponente e in crescita esponenziale. Il trattamento dei dati personali, infatti, non coinvolge solo il singolo sito *web* o piattaforma *social* che si sta visitando, ma costituisce il frutto di un'azione combinata delle attività dell'utente durante la sua navigazione su uno o più dispositivi, come *computer*, *smartphone* o *smart tv*. Un reale problema può sorgere quando tali piattaforme o altre applicazioni con finalità religiose (ad esempio una raccolta di preghiere), forniscono in modo illegittimo i dati religiosi, concessi consapevolmente dall'utente, a terze società, per finalità che l'utente non conosce<sup>66</sup>.

L'art. 9 del Regolamento vieta il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, che rivelino, tra l'altro, le convinzioni religiose o filosofiche della persona, salvi i casi in cui si tratti di dati da quest'ultimo resi manifestamente pubblici (lett. e), o ancora si versi in uno degli altri casi elencati dalla stessa disposizione. L'art. 9, par. 2, lett. d), legittima il trattamento dei dati personali per «fondazioni, associazioni o altri organismi senza scopo di lucro» che perseguono finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali anche senza il consenso dell'interessato, per i soli dati riguardanti i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con tali enti. Si tratta di previsioni che, si ricorda, si trovano anche nelle fonti italiane. Il d. lgs. n. 101 del 2018 ha allineato al Regolamento il Codice della Privacy e, all'art. 22 comma 2, ha riferito l'espressione «dati sensibili» presente nel Codice alle categorie particolari di dati previste dall'art. 9 GDPR.

Riveste un particolare interesse la possibilità di conservare i dati personali *anche* degli ex membri degli organismi richiamati dall'art. 9 GDPR, ovvero dei soggetti che hanno abbandonato una determinata confessione, associazione o gruppo religioso e che chiedono la cancellazione dei propri dati personali conservati da tali enti. In contesti diversi da quelli previsti dalla disposizione, ad esempio in un *social network* o in un sito *web*, anche legato a un'organizzazione religiosa, l'utente può liberamente decidere di

<sup>65</sup> D. DURISOTTO, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679. I "corpus completi di norme" e le "autorità di controllo indipendenti"*, in «Federalismi», Rivista telematica ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), n. 27/2020, p. 48.

<sup>66</sup> A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, III ed., Giappichelli, Torino 2019, pp. 318 ss.

divulgare i propri convincimenti con dichiarazioni o fatti concludenti. Ai sensi (e nei limiti) dell'art. 17 GDPR, egli mantiene il «diritto all'oblio» laddove cambi idea od opinione religiosa, ovvero il diritto di richiedere ed ottenere la rimozione dei dati personali presenti nella piattaforma e di impedirne il trattamento da parte di chi la gestisce. Tuttavia richieste di questo tipo, se riferite ai dati dei fedeli conservati da confessioni o altre organizzazioni religiose, provocherebbero «conseguenze paradossali», poiché determinerebbero «un vuoto documentario» in grado di minacciare la «memoria storica» che in ogni realtà sociale e ordinamentale è costituita dal patrimonio della chiesa tradizionalmente presente nel territorio<sup>67</sup>. In secondo luogo, le richieste di cancellazione dei dati impedirebbero a qualsiasi realtà confessionale di assolvere ad alcune proprie funzioni istituzionali, quali quelle derivanti, ad esempio per la Chiesa cattolica, dalla conservazione dei registri che contengono i dati relativi allo *status* canonico di fedele di un dato individuo<sup>68</sup>. Pertanto, nei casi in cui un soggetto che ha abbandonato la Chiesa cattolica chieda di rimuovere dai registri confessionali i propri dati religiosi, presentando una dichiarazione formale di defezione dalla Chiesa, comunemente denominata «sbattezzo», i dati non possono essere cancellati, ma solo rettificati, aggiungendo un'annotazione a margine<sup>69</sup>.

Tutto ciò vale anche a confermare il carattere eccezionale dei casi in cui è possibile il trattamento dei dati personali anche senza il consenso dell'interessato. La normativa non può essere estesa ai dati di soggetti diversi da quelli menzionati. Sulla base delle argomentazioni esposte, la Corte di Giustizia UE ha incluso nella disciplina sul trattamento dei dati personali la raccolta di informazioni sui soggetti contattati durante le predicazioni «porta a porta» dei Testimoni di Geova<sup>70</sup>. Naturalmente, il principio così individuato dalla Corte è riferibile all'attività di proselitismo di qualunque confessione o gruppo religioso e ai contatti tra componenti di un gruppo religioso e soggetti ad esso estranei, finalizzato a diffondere un dato credo<sup>71</sup>.

<sup>67</sup> C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, cit., p. 166.

<sup>68</sup> S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di "tutela" dai registri di battesimo*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, 295 ss.

<sup>69</sup> Cfr. il provvedimento del 13 settembre 1999 del Garante della Privacy e l'art. 8 par. 8 del Decreto generale della CEI del 24 maggio 2018, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* e, in giurisprudenza, il Trib. Padova, decr. 29 maggio 2000.

<sup>70</sup> Corte UE, Grande Sezione, 10 luglio 2017, *Tietosuojavaltutettu c. Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyksunta*, causa C-25/17.

<sup>71</sup> R. SENIGAGLIA, *Principio di effettività, protezione dei dati personali e relazioni intersoggettive di carattere confessionale*, in «Diritto ecclesiastico», 2018, I, 263 ss.

#### 4. *L'obiezione di coscienza*

La libertà di coscienza inevitabilmente «esclude qualsiasi coazione nel discernere quello che si ritiene buono o cattivo, giusto o ingiusto, da compiere o da evitare»<sup>72</sup> e si può concretizzare nella obiezione di coscienza, ovvero nel rifiuto di adempiere ad obblighi imposti dalle leggi dello Stato, accettandone le conseguenze, in ragione dell'esistenza di un conflitto tra il comando della legge e gli imperativi della propria coscienza, di natura religiosa, etica o ideologica. Tale fenomeno non è finalizzato direttamente a cambiare la legge, fino a quando essa è considerata giusta dalla maggioranza, ma delinea piuttosto una «salvaguardia residuale della coscienza» di fronte a una «ferita», causata da una scelta traumatica, frutto di un «conflitto etico, religioso, filosofico, tra le più intime convinzioni personali e determinate scelte legislative»<sup>73</sup>. I paesi europei hanno progressivamente incrementato i settori in cui è possibile esercitare una obiezione di coscienza: alla prima fattispecie, relativa al servizio militare, se ne sono aggiunte altre, quali quelle relative alla partecipazione a pratiche abortive, all'inseminazione artificiale, all'uso e alla sperimentazione sugli embrioni, all'eutanasia, al suicidio assistito o alla sperimentazione animale.

La Costituzione italiana non prevede espressamente un diritto di obiezione di coscienza, ma esso trova il suo fondamento negli articoli 19 (libertà religiosa) e 21 (libertà di pensiero). La tutela dell'obiezione di coscienza è possibile laddove sia presente un'espressa previsione legislativa che ne disciplini i limiti e che ne delinei una operatività coerente con il «buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale»<sup>74</sup>. L'obiezione al servizio militare, il cui riconoscimento in passato è stato oggetto di molti conflitti sociali e giurisprudenziali<sup>75</sup>, è stata disciplinata nel 1972<sup>76</sup>, per poi essere progressivamente riformata, e infine di fatto eliminata nel 2004, quando è stato istituito il servizio militare professionale ed è stato sospeso quello obbligatorio<sup>77</sup>. In alcuni paesi europei l'obbligo del servizio militare è ancora presente e ad esso, secondo la Corte

<sup>72</sup> J.T. MARTÍN DE AGAR, *Libertà di coscienza*, in P. GIANNITI (a cura di), *La CEDU e il ruolo delle corti*, cit., p. 1115.

<sup>73</sup> C. CARDIA, *L'obiezione di coscienza*. Seminario "Archivio Giuridico" – 15 ottobre 2013, in «Archivio Giuridico», 2013, p. 391 ss.

<sup>74</sup> Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 467.

<sup>75</sup> Cfr. Corte Cost., 6 maggio 1985, n. 164, che individua i principi alla base del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

<sup>76</sup> Si tratta della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

<sup>77</sup> Cfr. legge 14 novembre 2000 n. 331.

EDU, dovrebbe accompagnarsi la possibilità di un servizio civile sostitutivo<sup>78</sup>. In ogni caso, secondo la Corte deve essere sempre garantito il diritto di obiezione di coscienza, perché il rifiuto del servizio militare, quando è motivato da un conflitto serio e insormontabile con la propria coscienza o i propri convincimenti religiosi o ideologici, costituisce una convinzione o un credo di forza, serietà, coerenza e importanza tali da rientrare all'interno della tutela della libertà religiosa garantita dalla CEDU<sup>79</sup>.

Altro importante tipo di obiezione di coscienza è quello relativo all'interruzione della gravidanza. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 194 del 1978, il personale sanitario può sollevare obiezione di coscienza ed essere esonerato dal compiere le attività e le procedure specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza. Il personale è invece tenuto a partecipare a tutte le attività antecedenti e conseguenti all'intervento e, in ogni caso, ad intervenire laddove il loro personale intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. In Europa la legislazione in tema di aborto non è uniforme, anche se la maggioranza degli Stati tende a riconoscere la legalità dell'interruzione della gravidanza, in molti casi entro un periodo determinato, tendenzialmente di tre mesi. Vi sono alcuni Stati, come Polonia, Malta, San Marino, Andorra, Cipro, in cui l'interruzione della gravidanza è soggetta a forti limitazioni<sup>80</sup>. Va detto che non mancano casi in cui risulta ostacolato il libero esercizio dell'obiezione di coscienza all'aborto e un esempio è offerto dalla legislazione slovacca sull'interruzione della gravidanza. Questo Stato prevede esplicitamente l'obiezione di coscienza solo per il servizio militare, mentre non esistono specifiche disposizioni per l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario per l'interruzione della gravidanza<sup>81</sup>.

L'obiezione di coscienza all'aborto, come ad altre forme di assistenza medica quali l'eutanasia, l'uso e la ricerca sugli embrioni e la fecondazione

---

<sup>78</sup> Comm. EDU, 2 marzo 1987, Ric. n. 11775/85, *Van Buitenen c. Paesi Bassi*.

<sup>79</sup> Corte EDU Grande Camera, 7 luglio 2011, Ric. n. 23459/03, *Bayatyan c. Armenia*, par. 110.

<sup>80</sup> Il 22 ottobre 2020 il Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge del 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l'interruzione della gravidanza, che permette l'interruzione della gravidanza in caso di grave pericolo per la salute della donna, determinando di fatto un divieto quasi totale del diritto all'aborto in Polonia. Ne è seguita una posizione di condanna da parte della Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020, 2020/2876(RSP).

<sup>81</sup> D. DURISOTTO, *Conscientious Objection and the Treaty with the Holy See and other registered Churches*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 34 del 2015.

assistita, impone la realizzazione di un adeguato bilanciamento tra il diritto del soggetto di accedere all'assistenza prevista dalla legge e la possibilità per l'operatore sanitario di sollevare obiezione di coscienza, in ragione delle proprie convinzioni ideologiche o religiose. La tensione tra questi due interessi, quello dell'obiettore da una parte, e quello del soggetto che intende usufruire di una facoltà prevista dalla legge dall'altra, può determinare delle criticità nel caso in cui, di fatto, alla donna sia impedito di accedere alle strutture che operano l'interruzione della gravidanza. Ciò può verificarsi nel caso in cui gli operatori sanitari non obiettori siano assenti, o siano in numero esiguo. Di contro, una radicale chiusura al diritto di obiezione di coscienza, oppure la presenza di ostacoli o impedimenti nell'esercizio dello stesso, possono limitare la libertà di coscienza degli individui, oppure creare forme di discriminazione nell'ambiente di lavoro, in ragione dei propri convincimenti.

La questione è stata affrontata dal Comitato europeo dei Diritti Sociali che, nella Decisione *CGIL c. Italia* del 2016, si è soffermata sulla difficoltà, denunciata dal ricorrente, di accedere in Italia alle procedure mediche di interruzione della gravidanza, a causa della consistente presenza di operatori sanitari che sollevano obiezione di coscienza, e della incapacità delle autorità competenti di garantire ai richiedenti una effettiva fruibilità del servizio di interruzione della gravidanza. Il Comitato ha censurato le carenze esistenti in Italia al riguardo, sottolineando la necessità che la fornitura dei servizi sanitari sia organizzata in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti. In altri termini, le autorità competenti sono state invitate a prendere misure adeguate per garantire la disponibilità degli operatori sanitari non obiettori, tenendo conto che non è possibile conoscere anticipatamente il numero, il luogo e la tempistica delle richieste avanzate<sup>82</sup>.

Al fine di rendere effettivo l'accesso all'interruzione della gravidanza, in più occasioni alcune aziende ospedaliere hanno indetto dei bandi di concorso riservati al personale non obiettore. La questione non appare affatto di facile soluzione, poiché tali forme di accesso al pubblico impiego potrebbero determinare forme di discriminazione in ragione dei convincimenti del lavoratore. La poca giurisprudenza esistente in merito a tali questioni, salvo alcune eccezioni<sup>83</sup>, ha ritenuto possibile riservare ai non obiettori una quota di posti disponibili nella predisposizione di bandi di assunzione del personale<sup>84</sup>. La predisposizione di simili quote in alcuni recenti bandi di concorso

<sup>82</sup> Comitato europeo dei Diritti Sociali, dec. 12 ottobre 2015, Ric. n. 91/2013, *Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italia*, par. 168, pubblicata l'11 aprile 2016.

<sup>83</sup> Tar Liguria, 3 luglio 1980, n. 396.

<sup>84</sup> Tar Puglia, sez. II - Bari, 14 settembre 2010, n. 3477.

per assunzione di personale non obiettore<sup>85</sup> ha sollevato molte riserve in dottrina, fondate sul timore di porre in essere forme di discriminazione nella selezione dei candidati. Interventi di questo tipo possono essere considerati legittimi soltanto in presenza di particolari e giustificati motivi di più idonea organizzazione dei servizi sanitari, quando il requisito «discriminatorio» sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato<sup>86</sup>. In ogni caso, non può essere limitato il diritto di obiezione di coscienza per il soggetto che, dopo essere stato assunto, intenda sollevarlo.

Un'altra ipotesi di obiezione di coscienza riguarda la vendita di farmaci di contraccezione d'urgenza. Anche per questa fattispecie, le soluzioni offerte dalla giurisprudenza in Europa non sono univoche. Secondo la Corte EDU, trattandosi nella specie di prodotti legalmente acquistabili sotto prescrizione medica solo in farmacia, i farmacisti obiettori non possono impedirne l'acquisto, imponendo agli altri le proprie convinzioni religiose<sup>87</sup>. Diversamente, la Corte Costituzionale spagnola ha legittimato l'obiezione di coscienza del farmacista, facendo leva sul fatto che non necessariamente una obiezione di questo tipo impedisce la fruizione dei contraccettivi, nel caso, però, in cui questi possano essere agevolmente acquistati in altre farmacie<sup>88</sup>. In Italia, nonostante l'assenza di una previsione legislativa in questa materia, nel 2018 la giurisprudenza di merito ha riconosciuto il diritto di obiezione di coscienza a un farmacista che si era rifiutato di vendere il farmaco «Norlevo» (pillola del giorno dopo)<sup>89</sup>, di fatto aprendo alla possibilità, discussa in dottrina, di sollevare obiezione anche da parte di questi soggetti.

La legge n. 413 del 1993 legittima l'obiezione di coscienza di chi si oppone alla violenza su tutti gli esseri viventi, relativamente a ogni atto connesso con la sperimentazione animale. Tale possibilità riguarda sia

<sup>85</sup> Si fa riferimento ai bandi emanati tra il 2015 e il 2017 dall'Azienda sanitaria di Pescara, dall'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, dal Policlinico Umberto I e dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Cfr. B. LIBERALI, «Per l'applicazione esclusiva della legge n. 194»: una clausola che viola il diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali e Regioni? (Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a seguito delle decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali contro l'Italia), in «Osservatorio costituzionale», 2017, 1, 14 marzo 2017.

<sup>86</sup> M.C. CARBONE, *L'interruzione volontaria di gravidanza tra esercizio della funzione pubblica sanitaria e libertà di autodeterminazione. Alcune osservazioni sui concorsi "riservati" a medici non obiettori*, in «Dirittifondamentali.it», 2020, 1, 16 aprile 2020, p. 1316.

<sup>87</sup> Corte EDU, 2 ottobre 2001, Ric. n. 49853/99, *Pichon e Sajous c. Francia*.

<sup>88</sup> Tribunal Constitucional, 25 giugno 2015, n. 145/2015.

<sup>89</sup> Corte App. Trieste I sez. pen., 2 luglio 2018.

medici, docenti e ricercatori, sia gli studenti universitari, ed è esercitabile previa dichiarazione presso la struttura cui fanno riferimento. La legge precisa espressamente che nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. Manca invece una previsione che legittimi l'obiezione nell'ambito delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), laddove il paziente abbia indicato procedure mediche, previste dalla legge n. 219 del 2017, che possano causare, pur se indirettamente, la morte del paziente.

Con riguardo alla Corte EDU, si registra un approccio di chiusura su alcune nuove questioni, tra le quali l'obiezione di coscienza per il compimento di atti collegati al riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Su questi temi i giudici europei tendono a legittimare le scelte dei legislatori nazionali, i quali generalmente non prevedono al riguardo specifiche disposizioni sull'esercizio dell'obiezione di coscienza. In particolare, nel 2013 la Corte, senza approfondire troppo la questione dell'obiezione, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un ufficiale di stato civile che si era rifiutato di registrare una unione civile tra persone dello stesso sesso. Per un altro caso, nella medesima sentenza, la Corte ha confermato la scelta nazionale di non permettere ad un terapeuta psico-sessuale di rifiutare i propri servizi a una coppia omosessuale, in ragione delle proprie convinzioni (che, probabilmente, avrebbero comunque reso tale servizio non adeguato)<sup>90</sup>. I giudici tendono così a riconoscere un ampio margine di apprezzamento statale in tema di unioni omosessuali e del loro riconoscimento giuridico, considerandola una questione oggetto di intensi dibattiti. Ciò ha comportato ad oggi una chiusura nei confronti delle scelte obiettorie che possono sorgere riguardo i temi in riferimento, per i quali persiste il rischio di comportamenti discriminatori e intorno alle quali, di fatto, non è ancora maturata una serena riflessione.

##### *5. La manifestazione della libertà religiosa attraverso l'esibizione di simboli*

La problematica dei simboli religiosi negli spazi pubblici coinvolge diversi aspetti che riguardano la laicità dello Stato e la libertà di coscienza e di religione degli individui. Più in particolare tale problematica, da una parte, tocca il diritto di manifestare la propria religione attraverso l'abbigliamento

<sup>90</sup> Corte EDU, 27 maggio 2013, Ric. nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10, *Eweida e altri c. Regno Unito*, par. 106 e 109.

e, dall'altra, investe il concetto di laicità, sotto il profilo dell'esposizione pubblica della religione. Essa è oggetto di intensi dibattiti, soprattutto in paesi, come *Francia* e *Turchia*, nei quali la concezione di *laïcité* ha portato a introdurre il divieto di indossare o esporre simboli religiosi in dati contesti pubblici, quali la scuola, così generando nuovi conflitti di coscienza in chi si vede impossibilitato a indossare un abito o un accessorio strettamente legato ai propri convincimenti religiosi. Si tratta di una tematica che non trova una disciplina omogenea in Europa e che, allo stesso tempo, risulta fortemente influenzata dalle tradizioni culturali e religiose proprie di ciascun ordinamento giuridico.

La questione riguarda quegli abbigliamenti imposti da alcune religioni, quali, ad esempio, il velo islamico, che nella forma del *hijab*, comporta la sola copertura delle spalle e del capo, mentre il *niqab* lascia scoperti solo gli occhi, velati anche questi nel caso del *burqa*. Ci sono poi alcuni copricapi dal significato religioso, come la *Kippah*, o lo *Yarmulka*, per gli ebrei ortodossi, e il turbante con il *Kirpan* (pugnale), per i *Sikh*. Occorre precisare, però, che in Italia il fenomeno dei simboli religiosi, a livello culturale, non è affatto nuovo. Possono individuarsi molti simboli religiosi nella vita quotidiana, si pensi ai diversi vestiri di sacerdoti, frati e suore, ma anche alla presenza storica di simboli religiosi nello *skyline* di ogni città italiana, e in molti loghi storici di organizzazioni che sono presenti nel territorio da secoli, come ad esempio molte università. In questi casi i loghi, gli standardi o le bandiere che rappresentano una determinata organizzazione o territorio, pur non essendo affatto simboli religiosi, spesso contengono al loro interno richiami alla religiosità cattolica-cristiana e alla chiesa, che storicamente ha supportato in modo continuativo la trasmissione della conoscenza dal mondo antico ai tempi moderni.

In Italia non esistono particolari divieti di indossare i simboli religiosi che non coprono il volto e che, pertanto, permettono l'identificazione del soggetto che li indossa. Tali indumenti sono generalmente consentiti negli spazi pubblici, con qualche locale eccezione, in contesti specifici<sup>91</sup>. E ciò a differenza di quei paesi europei legati a una concezione della laicità che tende a neutralizzare la presenza di simboli religiosi nei luoghi pubblici. In Francia, con legge n. 228 del 2004, è vietato indossare in pubblico simboli o abiti che manifestano una appartenenza religiosa in scuole, collegi e licei pubblici. Il divieto determina indubbiamente una limitazione della

---

<sup>91</sup> La DGR n. X/4553 del 10.12.2015 impone la rimozione del velo integrale per le donne musulmane che debbano fare ingresso nei presidi sanitari della Regione Lombardia per ragioni di pubblica sicurezza e di identificazione. Cfr. anche Corte App. Milano, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 4330.

libertà religiosa, suscettibile di mettere in difficoltà quei soggetti che vivono l'obbligo di indossare il simbolo religioso in modo molto stringente. A livello europeo, tale limitazione è stata giustificata dalla Corte EDU, in ragione del particolare contesto francese, nel quale «l'esercizio della libertà religiosa negli spazi pubblici, e più in particolare la questione dell'indossare simboli religiosi nella scuola, è direttamente legato al principio di laicità, principio attorno al quale la Repubblica francese è stata costruita»<sup>92</sup>. Esistono divieti imposti a livello locale da alcuni istituti scolastici anche in Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda e Svezia<sup>93</sup>.

Diversa, e più complessa, è la problematica relativa al porto del velo integrale, ovvero del *niqab* e del *burqa*, che nascondono il viso di chi lo indossa e, pertanto, sollevano questioni relative alla tutela della sicurezza pubblica e alla tutela della dignità della donna. La maggior parte dei paesi europei ha fino ad ora preferito astenersi dall'imporre divieti di carattere assoluto, seguendo la linea suggerita dalle istituzioni europee, volta a contenere il fenomeno non attraverso divieti legali, ma con strumenti di educazione e dialogo<sup>94</sup>. La Risoluzione 1743 del 2010 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ritiene che nessuna donna dovrebbe essere costretta dalla sua comunità o dalla sua famiglia ad indossare un abbigliamento religioso. Il documento si sofferma in particolare sul velo integrale, che è spesso percepito come un simbolo della sottomissione delle donne agli uomini, che limita il ruolo della donna all'interno della società, nella vita professionale e impedisce le attività sociali ed economiche. La Risoluzione contiene due osservazioni sulla questione, una di carattere giuridico, l'altra di natura sociologica. Da una parte, si fa rilevare che tali divieti andrebbero ad incidere anche sulla posizione giuridica delle donne che liberamente desiderano indossare un velo integrale; dall'altra, si fa osservare che quei divieti possono avere un effetto negativo, quello di generare una maggiore pressione da parte della famiglia e della comunità, costringendo le donne a rimanere in casa e a limitare i contatti con altre persone<sup>95</sup>.

L'Italia non ha previsto alcun divieto diretto ad impedire il porto di un velo integrale. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, è vietato

<sup>92</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2008, Ric. n. 27058/05, *Dogru c. Francia*, par. 17.

<sup>93</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, cit., p. 94 ss.

<sup>94</sup> S. ANGELETTI, *Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laicità e fraternité*, in «Federalismi.it», Rivista telematica ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)), 22 gennaio 2016, p. 3.

<sup>95</sup> Il punto in esame è stato ripreso anche dall'ONU che, con decisione 17 ottobre 2018, n. 2807/2016, ha rilevato una violazione dei diritti umani nella legge francese n. 1192 del 2010 che multa il porto del velo islamico integrale.

l'uso di accessori o indumenti che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, tra i quali deve essere incluso quello religioso<sup>96</sup>. Si segnala poi la Circolare del Ministero dell'Interno del 14 marzo 1996, n. 4 (95), che, al fine di tutelare il diritto di libertà religiosa, invita le Amministrazioni Comunali a rilasciare le carte d'identità anche in presenza di capo coperto nella foto identificativa, laddove richiesto, purché i tratti del viso siano ben visibili.

I paesi in cui è stato disciplinato con legge un divieto generalizzato di indossare un indumento che copra interamente il volto e che, pertanto, impedisca l'identificazione del soggetto, sono Francia, Belgio, Bulgaria, Lettonia, Austria, Danimarca e Olanda<sup>97</sup>. La prima a introdurre il divieto è stata la Francia che, con legge n. 1192 del 2010, ha precluso a chiunque di indossare in pubblico indumenti al fine di celare il proprio volto. Il divieto si estende a qualunque accessorio o capo di abbigliamento che, indipendentemente dalle intenzioni di chi lo indossa, rende impossibile riconoscere la sua identità. Si prevedono eccezioni solamente per ragioni di sicurezza sul lavoro e di salute, oppure in caso di contesti sportivi, festività, eventi artistici e manifestazioni tradizionali o religiose. Le ragioni alla base del divieto sono state individuate nella necessità di tutelare la sicurezza pubblica e di garantire il rispetto dei valori minimi di una società aperta e democratica.

La normativa francese è stata oggetto di valutazione da parte della Corte EDU che, nel caso *S.A.S. contro Francia* del 2014, ha ritenuto il divieto imposto in Francia compatibile con la CEDU. Secondo i giudici, un divieto generalizzato di indossare abiti che celano il volto determina una restrizione del diritto delle donne di indossare il velo integrale per motivi religiosi, che non può essere considerato proporzionato laddove non esiste una minaccia generale alla pubblica sicurezza, anche perché l'obiettivo della legge potrebbe essere soddisfatto prevedendo il solo obbligo di farsi identificare per motivi di sicurezza. Diverso è l'atteggiamento dei giudici relativamente al rispetto dei valori minimi di una società aperta e democratica, identificati nel principio del «*vivre ensemble*», ovvero nella necessità di convivere insieme nel rispetto dei valori comuni condivisi dalla collettività. La Corte ha ritenuto che il «rispetto per i requisiti minimi della vita nella società», del «*vivre ensemble*», possa determinare una legittima limitazione del diritto di libertà religiosa, in quanto misura di «protezione dei diritti e delle libertà altrui». E questo perché non può negarsi il ruolo importante del volto *nell'interazione*

<sup>96</sup> Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076.

<sup>97</sup> Il Belgio ha introdotto il divieto nel 2011, seguito da Bulgaria nel 2016, Lettonia nel 2017 e Danimarca, Austria e Olanda nel 2018.

*sociale*<sup>98</sup>. In altri termini, per la Corte il *burqa* costituisce un inevitabile ostacolo alla socializzazione, che limita la possibilità, per chi lo indossa, di interagire con gli altri ed integrarsi nella società. Pertanto, in casi come questo il diritto di libertà religiosa deve coesistere con il diritto di vivere in uno spazio di socializzazione che facilita la convivenza<sup>99</sup>.

Un altro simbolo che presenta dei profili problematici è legato ai *sikh* che, come accennato, indossano un turbante e un pugnale, il *kirpan*, che formalmente costituisce un'arma. La giurisprudenza italiana ha inizialmente consentito la portabilità del *kirpan*, in ragione delle motivazioni religiose che ne sono alla base<sup>100</sup>. Ne è stata persino esclusa la qualifica di arma bianca, in ragione delle modeste dimensioni del pugnale e dell'assenza del filo nella lama<sup>101</sup>. Nel 2017, la Cassazione ha cambiato orientamento ed ha confermato la condanna di reato per porto d'armi per il soggetto che indossa, anche se per motivi religiosi, il *kirpan*. La sentenza solleva alcune perplessità quando invita l'immigrato a «conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale», senza limitarsi a considerare che la tutela della sicurezza pubblica costituisce un bene che può impedire il porto di armi e di oggetti atti ad offendere<sup>102</sup>.

## 6. Laicità, spazi pubblici e simboli religiosi. La questione del crocifisso

C'è un altro grande tema che ha scosso l'opinione pubblica e alimentato il dibattito in dottrina; riguarda anch'esso un simbolo religioso, stavolta legato alle tradizioni culturali e religiose presenti nello Stato italiano, ovvero il crocifisso e la sua affissione nei locali pubblici, quali la scuola, gli ospedali, i tribunali e così via. In questo caso i valori in gioco «sono la protezione delle tradizioni, da un lato, e l'interesse delle minoranze a non essere esposte al simbolo di una fede cui non aderiscono e la laicità dello Stato dall'altro»<sup>103</sup>. In Italia, l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, già contenuta

<sup>98</sup> Corte EDU, Grande Camera 1 luglio 2014, Ric. n. 43835/11, *S.A.S. c. Francia*.

<sup>99</sup> Cfr. Risoluzione 2076 (2015) del 30 settembre 2015, *Freedom of religion and living together in a democratic society*.

<sup>100</sup> Trib. Cremona, decr. 10 ottobre 2007.

<sup>101</sup> Trib. Venezia, 19 febbraio 2009.

<sup>102</sup> Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084.

<sup>103</sup> M. GATTI, *Laicità e simboli religiosi*, in P. Manzini, A. Lollini (a cura di), *Diritti fondamentali in Europa: un casebook*, Bologna, 2015, p. 101.

in un regio decreto del 1860<sup>104</sup>, è oggi prevista da due regolamenti del 1924 e del 1928<sup>105</sup>. La giurisprudenza in più casi si è espressa in merito alla richiesta di rimozione del crocifisso nelle aule scolastiche, sollevata dai genitori di alcuni alunni. La richiesta viene fondata sull'asserita violazione dei principi d'imparzialità e di laicità dello Stato, nonché del diritto dei genitori di educare e istruire i figli secondo i propri convincimenti, i quali non necessariamente possono coincidere con la religione cristiana, a cui il crocifisso fa riferimento. Nel 2006 il Consiglio di Stato si pronuncia sulla questione e ritiene inammissibile la rimozione del crocifisso, al quale viene attribuito non solo un significato religioso, ma anche un simbolo che – continuano i giudici – è «in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari di ogni simbolo), valori civilmente rilevanti»<sup>106</sup>.

Il caso è arrivato anche davanti la Corte EDU, la quale, in un primo momento, ha individuato un «obbligo per lo Stato di astenersi dall'imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o anche nei luoghi in cui sono particolarmente vulnerabili», quali la scuola. Secondo questa prima pronuncia, il crocifisso «viene percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico» e può essere quindi considerato come un «segno esteriore forte», in grado di contrassegnare religiosamente un ambiente scolastico<sup>107</sup>. Se ne dovrebbe dedurre, pertanto, la necessità di una sua rimozione. La pronuncia ha suscitato intensi dibattiti ed ha riproposto il tema della compatibilità della presenza di un simbolo religioso in luoghi pubblici con il principio di laicità vigente nel nostro paese. Indubbiamente, la pronuncia è apparsa più «minacciosa verso le prerogative nazionali»<sup>108</sup>, rispetto al passato. La Corte EDU, infatti, ha sempre mostrato un approccio prudente nel valutare questioni che toccano le identità e le tradizioni nazionali, mentre nella pronuncia in esame è assente qualsiasi valutazione delle peculiarità che caratterizzano l'ordinamento italiano. In altri termini, manca qualsiasi tentativo di conciliare la protezione della libertà religiosa individuale col valore che i simboli assumono nella costruzione dell'identità dello Stato<sup>109</sup>. Con questa sentenza, la Corte non si

---

<sup>104</sup> R.d. 15 settembre 1860, n. 4336.

<sup>105</sup> R.d. 30 aprile 1924, n. 965. e r.d. 26 aprile 1928, n. 1297.

<sup>106</sup> Cons. St. sez. VI, dec. 13 febbraio 2006, n. 556.

<sup>107</sup> Corte EDU, 3 novembre 2009, Ric. n. 30814/06, *Lautsi c. Italia*.

<sup>108</sup> M. VENTURA, *Conclusioni. La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, in R. MAZZOLA a cura di, *Diritto e religione in Europa*, cit., p. 347.

<sup>109</sup> P. TANZARELLA, *Le decisioni Lautsi c. Italia: due pesi e due misure*, in *Dieci casi sui diritti in Europa*, a cura di M. Cartabia, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 90.

sofferma sui principi della Costituzione italiana che riconoscono la libertà religiosa degli individui e delle organizzazioni religiose, in quanto ispirati da un principio di *laicità positiva*, che è proteso alla salvaguardia della libertà di religione, in un regime di pluralismo confessionale e culturale<sup>110</sup>.

Nel 2011 la pronuncia viene completamente ribaltata dalla Grande Camera. In ragione delle difficoltà di una individuazione di un principio di laicità europea comune agli Stati membri<sup>111</sup>, i giudici decidono di non intervenire su una questione per la quale, come chiariranno, deve essere lasciato un più ampio *margin di apprezzamento* allo Stato. Secondo la Corte, gli Stati hanno il «compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze»: essi godono di un margine di valutazione nell'esercizio delle funzioni nel campo dell'educazione e dell'insegnamento. Infine, i giudici della Grande Camera criticano la identificazione del crocifisso come simbolo culturale e stabiliscono si tratti di un vero e proprio simbolo religioso cristiano. Se ne esclude, però, la qualificazione di simbolo esteriore forte, ritenendolo al contrario un *simbolo passivo*, non in grado di indottrinare gli alunni, come avviene per un corso di religione<sup>112</sup>.

Nella vicenda, la Corte europea ha scelto di non ingerirsi in scelte nazionali, in ragione della eterogeneità del concetto di laicità presente in Europa<sup>113</sup>. In questo senso, la sentenza *Lautsi* non ha chiuso il dibattito italiano sull'affissione del crocifisso e sulla sua compatibilità con il principio di laicità; piuttosto, con essa la Corte rimette la questione nelle mani dell'ordinamento interno, ritornando a svolgere quel ruolo sussidiario di protezione rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani esplicitato in altre sentenze<sup>114</sup>.

Si segnala un recente caso sottoposto all'analisi della Cassazione, che riguarda il rifiuto, sollevato da un insegnante, di svolgere le proprie lezioni con la presenza del crocifisso, nonostante una disposizione in tal senso da parte del dirigente scolastico. Il ricorrente non chiede la rimozione generale

<sup>110</sup> Corte Cost., 12 aprile 1989 n. 203.

<sup>111</sup> L.P. VANONI, *I Simboli religiosi e la libertà di educare in Europa: uniti nella diversità o uniti dalla neutralità?*, in «Rivista AIC», in <http://www.rivistaaic.it>, luglio 2010, p. 29 ss.

<sup>112</sup> Corte EDU Grande Camera, 18 marzo 2011, Ric. n. 30814/06, *Lautsi e altri c. Italia*.

<sup>113</sup> M. D'AMICO, *Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, in «Rivista AIC», in <http://www.rivistaaic.it>, giugno 2015, p. 23.

<sup>114</sup> D. DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 200.

del crocifisso, come avvenuto in altri casi precedenti<sup>115</sup>, ma intende esercitare il proprio diritto di libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, e non essere sottoposto ad atti o comportamenti discriminatori del datore di lavoro che, in ragione del credo, rischiano di porre un lavoratore in posizione di svantaggio<sup>116</sup>. La questione sarà oggetto di analisi della Cassazione a Sezioni Unite e potrà essere un'occasione per riflettere sulla possibilità, suggerita da tempo in dottrina, di individuare dei criteri che permettano di coinvolgere nel processo decisionale relativo alla rimozione o al mantenimento del crocifisso nelle aule scolastiche, tutte le persone che a titolo diverso frequentano una scuola<sup>117</sup>.

### *7. Libertà religiosa e rapporti di lavoro*

Anche l'ambiente di lavoro può porre delle questioni di carattere religioso, sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Al fine di tutelare quest'ultimo, lo Statuto dei lavoratori impone al datore di lavoro il divieto di svolgere indagini sugli orientamenti religiosi<sup>118</sup>. In linea generale, può dirsi che al lavoratore deve essere garantita la possibilità di adempiere ai propri impegni religiosi, quali il rispetto delle festività religiose o le prescrizioni alimentari, in relazione alle sue mansioni e alle esigenze di lavoro. Un primo intervento riguarda proprio le festività religiose. Tendenzialmente in Europa il riposo settimanale coincide con la domenica, pertanto nel caso in cui si intenda far riferimento a un altro giorno, le Intese stipulate dallo Stato con la Chiesa Avventista e con la Comunità ebraica prevedono la possibilità, per i fedeli di questi gruppi, di godere del sabato come giorno festivo<sup>119</sup>. Similmente, le Intese prevedono per le confessioni stipulanti la possibilità di osservare le proprie festività religiose<sup>120</sup>. Nel caso in cui la comunità religiosa non abbia stipulato un'Intesa con lo Stato, il lavoratore, sulla base

<sup>115</sup> Cass. sez. un., 14 marzo 2011, n. 5924.

<sup>116</sup> Cass. sez. lav., 18 settembre 2020, n. 19618.

<sup>117</sup> S. FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2012, 2, p. 329.

<sup>118</sup> Art. 8, legge 20 maggio 1970, n. 300.

<sup>119</sup> Cfr. art. 17, legge n. 516 del 1988, di approvazione dell'Intesa con le Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; art. 4, legge n. 101 del 1989, di approvazione dell'Intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.

<sup>120</sup> Cfr. art. 24, legge n. 517 del 1988, di approvazione dell'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia e art. 25, legge n. 246 del 2012, di approvazione dell'Intesa con Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha.

di previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro o in specifiche clausole contrattuali, può chiedere di osservare le proprie festività, o il proprio giorno di riposo settimanale. In questo modo si viene incontro alle esigenze dei fedeli musulmani, il cui giorno di riposo è il venerdì. Queste esigenze possono essere soddisfatte nel rispetto delle necessità organizzative del lavoro e della garanzia dei servizi essenziali. Il lavoratore può recuperare le ore lavorative la domenica, con compenso feriale ordinario. Anche le prescrizioni alimentari dettate da alcune religioni presentano una disciplina coerente con l'esercizio del diritto di libertà religiosa. Per gli ebrei, l'Intesa ebraica garantisce la presenza di cibo diverso da quello vietato, qualora essi si trovino in strutture obbligatorie o appartengano alle forze armate o di polizia, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano<sup>121</sup>. Per i musulmani, in assenza di Intesa, sono i contratti collettivi, oppure clausole contrattuali specifiche, a garantire questi diritti.

Occorre soffermarsi poi sui lavoratori che prestano servizio presso una *organizzazione di tendenza*. Ai sensi dell'art. 4 della legge 108 del 1990, rientrano in questa categoria quei «datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto». Si fa riferimento a quegli enti caratterizzati da un dato orientamento ideologico o religioso, che hanno un interesse primario a mantenersi coerenti con tale orientamento e che esigono una coerenza di comportamenti da parte dei propri dipendenti o collaboratori. Esempi sono i quotidiani con indirizzo politico, i partiti e, con riferimento alla religione, le scuole o le università cattoliche, oppure gli ospedali legati a una confessione religiosa, o ancora un ente ecclesiastico. L'orientamento ideologico che connota le organizzazioni di tendenza comporta per quanti lavorano al loro interno un *obbligo di lealtà*: il lavoratore in queste situazioni assume volontariamente un obbligo che persiste per tutta la durata del rapporto con l'ente di tendenza, con il quale il dipendente, solitamente, condivide l'orientamento ideologico. Un docente di una scuola confessionale non può insegnare dei principi in contrasto con il pensiero ideologico-religioso seguito da quella determinata organizzazione. E se il lavoratore muta i propri convincimenti, l'istituto di tendenza può sanzionarlo o, nei casi più gravi, anche licenziarlo<sup>122</sup>. Il cd. *licenziamento ideologico* così operato, potrà essere considerato legittimo solo quando il tipo di mansione o il comportamento tenuto dal soggetto coinvolgano concretamente le scelte ideologiche dell'ente. Ciò avviene, ad esempio,

<sup>121</sup> Art. 7 comma 2, legge n. 101 del 1989, cit.

<sup>122</sup> L'art. 4, legge n. 108 del 1990 esclude le organizzazioni di tendenza dall'applicazione dell'art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300.

quando un professore di filosofia che insegna in un'università cattolica condivide e illustra concetti in totale contrasto con i precetti della chiesa<sup>123</sup>. Non si tratta in questo caso di un licenziamento discriminatorio, perché l'art. 4 della Direttiva 2000/78/CE, attuata in Italia con d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, legittima una differenza di trattamento laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione.

Pertanto, se il lavoratore che muta orientamento religioso svolge ad esempio attività di amministrazione<sup>124</sup>, oppure si tratti di un insegnante di educazione fisica<sup>125</sup>, appare difficile ritenere che tale cambiamento incida nell'indirizzo ideologico perseguito dall'organizzazione. Allo stesso modo, sarebbe illegittimo un provvedimento sanzionatorio determinato da fatti di vita privata del lavoratore, se questi non sono in grado di incidere sulla sua attività lavorativa: nel 2017 la Corte di Appello di Trento ha stabilito che un determinato orientamento sessuale non possa costituire requisito essenziale e determinante secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza per lo svolgimento dell'attività lavorativa, poiché non interferisce con il progetto educativo dell'istituto scolastico, né può essere considerato una violazione da parte dell'insegnante dell'obbligo di fedeltà all'etica della scuola<sup>126</sup>.

Anche la Corte EDU ha in più occasioni individuato un obbligo per i dipendenti di un'istituzione di tendenza di rispettare l'orientamento ideologico da questa perseguito, che però deve essere indissolubilmente legato al tipo di mansione lavorativa svolta dal lavoratore<sup>127</sup>. In alcuni casi tedeschi, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un funzionario della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni che aveva comunicato di avere una relazione extraconiugale dopo il fallimento del proprio matrimonio. E ciò in relazione al suo ruolo nella cura delle pubbliche relazioni e alla particolare importanza attribuita dal gruppo alla fedeltà matrimoniale<sup>128</sup>. Al contrario, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di un musicista di una parrocchia cattolica, causato dalla nascita di un figlio da una donna diversa dalla moglie, da cui

---

<sup>123</sup> Corte EDU, 20 ottobre 2009, Ric. n. 39128/05, *Lombardi Vallauri c. Italia*.

<sup>124</sup> Pret. Roma 8 novembre 1996.

<sup>125</sup> Cass. sez. lav., 16 giugno 1994 n. 5832.

<sup>126</sup> Corte App. Trento, 7 marzo 2017, n. 14.

<sup>127</sup> Corte EDU, 20 settembre 2007, Ric. n. 32166/05, *Dautaj c. Svizzera*.

<sup>128</sup> Corte EDU, 23 settembre 2010, Ric. n. 425/03, *Obst c. Germania*.

era separato. Secondo la Corte, il tipo di mansione esercitata dal ricorrente non è in grado di incidere sull'orientamento della parrocchia, né al musicista corrisponde un dovere di fedeltà particolarmente stringente, limitandosi il lavoratore a svolgere attività di accompagnamento ed organizzazione musicale alla funzione religiosa<sup>129</sup>.

Per gli insegnanti di religione cattolica, presenti nelle scuole pubbliche, esiste un obbligo di garantire il rispetto dei principi della Chiesa nello svolgimento della propria attività lavorativa. Essi devono essere riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica<sup>130</sup>. Un eventuale ritiro del nulla osta da parte dell'autorità ecclesiastica può essere motivato solamente da un'incompatibilità reale tra i mutati convincimenti dell'insegnante e l'esercizio della sua funzione di insegnamento. La Corte EDU in un caso spagnolo ha ritenuto legittimo il licenziamento di un insegnante di religione, che era anche sacerdote, per aver abbracciato un'organizzazione che supportava la non obbligatorietà del celibato per il clero cattolico<sup>131</sup>.

Nel 2018, anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di esprimersi sulla corretta applicazione dell'art. 4 della Direttiva 2000/78/CE. Il caso *Egenberger* ha analizzato il ricorso di una donna che si era vista rifiutare la propria candidatura per un lavoro a tempo determinato che presupponeva l'appartenenza alla chiesa evangelica, o comunque di una confessione rientrante nell'Associazione delle Chiese cristiane in Germania. I giudici hanno stabilito che una differenza di trattamento basata sull'orientamento religioso non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata, tale orientamento religioso costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Nel caso in esame, era richiesto un ruolo di rappresentanza della chiesa evangelica, che la donna, non credente, non poteva rivestire<sup>132</sup>. Nel caso *IR*, invece, la Corte di Giustizia ha ritenuto discriminatorio il licenziamento di un medico che lavorava presso una struttura sanitaria cattolica, determinato dalla celebrazione di un nuovo matrimonio, contratto dopo aver divorziato (solo civilmente) dalla prima

<sup>129</sup> Corte EDU, 23 settembre 2010, Ric. n. 1620/03, *Schüth c. Germania*. Cfr. anche Corte EDU, 3 febbraio 2011, Ric. n. 18136/02, *Siegenhaar c. Germania*.

<sup>130</sup> Cfr. n. 5, lett. a) del Protocollo addizionale del Concordato del 1984.

<sup>131</sup> Corte EDU Grande Camera, 12 giugno 2014, Ric. n. 56030/07, *Fernández Martínez c. Spagna*.

<sup>132</sup> CGUE, Grande Sezione, 17 aprile 2018, *Vera Egenberger contro Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.*, Causa n. C-414/16.

moglie. E ciò in ragione del fatto che nella struttura ospedaliera non tutti i dipendenti erano cattolici: vi erano molti protestanti o non credenti che non erano sottoposti allo stesso obbligo di fedeltà imposto ai lavoratori di religione cattolica<sup>133</sup>. In casi come questi è difficile rilevare i caratteri di essenzialità, legittimità e ragionevolezza dell'obbligo di fedeltà del lavoratore, se questo è rivolto solo ad alcuni di essi.

Una questione religiosa nel posto di lavoro può determinarsi anche in ragione all'abbigliamento religioso, che non potrebbe essere compatibile, per ragioni diverse, con la mansione lavorativa ricoperta. Si pensi a chi deve indossare un determinato abbigliamento per motivi di igiene, come il personale sanitario, oppure a chi, per motivi di sicurezza, deve indossare un abbigliamento specifico per proteggersi da eventuali imprevisti nello svolgimento del proprio lavoro. In questi casi non sempre un accessorio o un abbigliamento religioso sono stati ritenuti compatibili con l'esercizio della propria mansione lavorativa<sup>134</sup>.

Occorre chiedersi, inoltre, se sia possibile configurare la possibilità, per l'imprenditore, di pretendere un'*immagine di neutralità* per la propria azienda e, quindi, di imporre un obbligo di non esibire simboli religiosi, politici o ideologici. Nel 2017 la Corte di Giustizia UE si è occupata di due casi riguardanti il licenziamento causato dal rifiuto, opposto da entrambi i dipendenti, di rimuovere il velo islamico nel luogo di lavoro, durante l'esercizio delle proprie mansioni lavorative. Nel caso *Achbita* la ricorrente, una receptionist presso un'azienda privata, è stata licenziata per aver rifiutato di rimuovere il velo, nonostante il regolamento aziendale proibisse l'esibizione di tutti i «segni esteriori di convinzioni politiche, filosofiche e religiose» e richiedesse una «attitudine neutrale» verso i clienti<sup>135</sup>. Secondo la Corte di Giustizia, un regolamento che imponga l'obbligo di mantenere un abbigliamento neutrale non può determinare una discriminazione diretta, se il divieto è riferito a tutti i simboli religiosi o ideologici. I giudici, pur ammettendo che il divieto determina maggiori difficoltà per i fedeli di quelle religioni che impongono un certo abbigliamento, ritengono che la misura presa dall'azienda sia legittima, purché sia prevista espressamente in un regolamento, sia attuata con mezzi appropriati e necessari, e sia giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità ideologica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti. Pertanto, se il lavoratore rifiuta di rimuovere il simbolo religioso, il datore deve

<sup>133</sup> CGUE, Grande Sezione, 11 settembre 2018, *IR contro JQ*, Causa n. C-68/17.

<sup>134</sup> Cfr. caso *Eweida e altri c. Regno Unito*, cit.

<sup>135</sup> CGUE, 14 marzo 2017, *Samira Achbita c. G4S Secure Solutions NV*, Causa n. C-157/15.

affidare al soggetto una mansione lavorativa che non abbia contatto con il pubblico, mentre è solo nel caso in cui questa possibilità sia impraticabile che il licenziamento può essere considerato legittimo. Coerentemente, nel caso *Bouagnaoui*, sempre del 2017, la Corte ha stabilito che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore che rifiuta di rimuovere il velo, nel caso in cui esso sia disposto non in ragione di una scelta aziendale di neutralità, contenuta in un regolamento, ma in ragione della richiesta di un cliente, che non tollera l'esibizione di simboli religiosi o ideologici<sup>136</sup>.

### 8. Libertà religiosa nella famiglia

L'elemento religioso tocca l'istituto familiare in molti suoi aspetti, che possono riguardare la nascita del vincolo matrimoniale e lo svolgimento delle relazioni familiari comunque fondate.

Quanto alla nascita del vincolo matrimoniale, va ricordato che il nostro ordinamento prevede la possibilità di attribuire effetti civili al matrimonio celebrato in forma religiosa, così evitando ai fedeli di ricorrere a una doppia celebrazione, che sarà invece unificata e si svolgerà secondo il rito religioso.

In Italia tale possibilità ha conosciuto diverse discipline. Il codice civile del 1865 prevedeva il solo matrimonio civile, pertanto la celebrazione religiosa non assumeva alcun valore giuridico per l'ordinamento. Le cose cambiarono con il Concordato tra l'Italia e la Santa Sede del 1929, che ammise l'attribuzione di effetti civili al matrimonio canonico, facendo al tempo stesso rivivere la giurisdizione ecclesiastica sulle cause di nullità dei matrimoni c.d. concordatari. Anche la legge del 1929 sui «culti ammessi» consentì il riconoscimento civile del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto acattolico, rinviando peraltro per intero alla disciplina civilistica del matrimonio. L'art. 8 del nuovo Concordato del 1984 ha previsto ancora un regime speciale per il matrimonio c.d. concordatario, anche se ha indicato con più rigore, rispetto al passato, le condizioni per la trascrivibilità dell'atto matrimoniale nei registri dello stato civile<sup>137</sup>, come

<sup>136</sup> CGUE, 14 marzo 2017, *Asma Bouagnaoui c. Micropole SA*, Causa n. C-188/15.

<sup>137</sup> In base all'art. 8 del nuovo concordato, la trascrizione non può avere luogo ove difettino i requisiti di età dei nubendi (art. 84 cod. civ.) oppure sussista fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile (interdizione per infermità di mente; sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; impedimenti derivanti da delitto o affinità in linea retta). In precedenza l'art. 12 della legge n. 847 del 1929 prevedeva solo tre condizioni d'intrascrivibilità del matrimonio canonico: il

anche le condizioni per conferire efficacia civile alle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici<sup>138</sup>. Dal canto loro, le Intese ad oggi stipulate hanno introdotto una fattispecie matrimoniale diversa da quella concordataria, tesa ad assicurare rilevanza alle sole specificità per così dire rituali della celebrazione religiosa del matrimonio, come prevista da ogni singola confessione.

Anche nello svolgimento dei rapporti familiari il fattore religioso può assumere una particolare rilevanza ed è spesso all'origine di situazioni conflittuali. Tali situazioni possono riguardare la vita familiare nelle sue dinamiche tra coniugi o partner e tra genitori e figli. Tendenzialmente le maggiori criticità sorgono in caso di crisi del rapporto di coppia determinata dal mutamento dei personali convincimenti in materia religiosa da parte di un membro della famiglia: un coniuge o un partner che segue una nuova religione in alcuni casi cambia radicalmente il proprio modello di vita, fino anche a rompere gli equilibri della vita familiare; oppure può essere il figlio a non voler più seguire il percorso educativo religioso che gli è stato offerto. In caso di separazione o divorzio, il mutamento di religione di un coniuge, in quanto espressione del suo diritto di libertà religiosa, non può rilevare come addebito della separazione, laddove non vi siano comportamenti pregiudizievoli, in violazione dei doveri coniugali e familiari<sup>139</sup>.

Più complessi i casi di conflitti tra genitori nell'educazione religiosa della prole. L'evoluzione della società registra una maggiore sensibilità verso i diritti del fanciullo, con particolare attenzione al suo sviluppo, alla vita familiare e alla sua istruzione ed educazione. Il *superiore interesse del minore* costituisce oggi il punto di riferimento intorno al quale si individuano le scelte che lo riguardano direttamente. Tale interesse ha acquisito un ulteriore consolidamento nelle carte internazionali e sovranazionali dei diritti<sup>140</sup> e

---

mancato possesso di stato libero di un nubendo; la circostanza in cui i coniugi fossero già sposati tra loro con matrimonio celebrato in qualunque forma; il matrimonio contratto da interdetto per infermità di mente.

<sup>138</sup> L'art. 8 al secondo comma stabilisce che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci in Italia con sentenza della Corte d'Appello competente. Tale Corte deve accertare: che il giudice ecclesiastico sia competente a conoscere della causa; che sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

<sup>139</sup> Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1995, n. 1401.

<sup>140</sup> Cfr. la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 e la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981.

viene richiamato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE<sup>141</sup>. Al contempo, il riferimento al diritto dovere dei genitori di educare la prole secondo i propri convincimenti è stato indissolubilmente legato al rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore (art. 147 cod. civ.), il quale diviene il protagonista, insieme con i genitori, della dimensione familiare. Infine, occorre tener conto del fatto che anche il minore possiede una certa libertà religiosa personale. Nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, egli acquisisce progressivamente una maggiore autonomia decisionale che gli permette, ad esempio, di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di secondo grado. La cd. *autodeterminazione del minore*, cioè la possibilità di operare le scelte più importanti che lo riguardano, è direttamente collegata al raggiungimento di una sufficiente capacità di discernimento, da valutare caso per caso, in relazione alla maturità raggiunta dal ragazzo.

Ai sensi dell'art. 316 cod. civ., i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e definiscono insieme il percorso educativo del minore. In caso di contrasto insanabile su questioni di particolare importanza che riguardano la prole, il giudice può adottare i provvedimenti opportuni con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole. Sentiti i genitori, il giudice, compatibilmente alla situazione in esame, deve *ascoltare il minore* che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore, qualora egli abbia raggiunto una sufficiente capacità di discernimento. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Nel caso in cui il conflitto tra i genitori riguardi l'educazione religiosa della prole, la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri di composizione del conflitto. Il giudice, al fine di individuare il migliore percorso educativo offerto dai genitori, non può valutare nel merito i principi di un determinato credo religioso, né può fare riferimento alla maggiore presenza nel territorio di una determinata confessione, quale elemento che faciliterebbe una migliore integrazione del minore nella società<sup>142</sup>. Valutazioni di questo tipo sono in contrasto con il principio di uguaglianza e di neutralità dello Stato verso qualsiasi credo religioso. Pertanto il giudice, nella sua scelta, più che fare riferimento al tessuto sociale in cui si trova il minore, deve considerare il contesto familiare e ambientale in cui egli vive, e l'incidenza concreta che

<sup>141</sup> E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, Milano, 2016.

<sup>142</sup> S. FERRARI, *Mutamento di fede religiosa e addebito della separazione*, in «Corriere Giuridico», 1995, p. 710.

il comportamento assunto dal genitore e l'insegnamento religioso impartito può avere sulla prole. Il genitore può subire una limitazione dei suoi diritti nel caso in cui, ad esempio, costringe il figlio a compiere pesanti digiuni o preghiere prolungate, oltre i limiti accettabili per un bambino, o gli impedisce di frequentare i suoi coetanei<sup>143</sup>, oppure impone un drastico cambiamento della sua vita religiosa e della sua quotidianità, fino a disorientarlo o agitarlo<sup>144</sup>. Per evitare situazioni che turbino il minore, la giurisprudenza tende a garantire un certo grado di continuità del percorso educativo intrapreso dal bambino. Tale criterio, però, non può essere interpretato rigidamente: l'educazione in una confessione diversa da quella finora seguita dalla prole non può essere considerata in astratto contrastante con l'interesse del minore. Occorre precisare che, in assenza di comportamenti pregiudizievoli per la prole, la scelta del giudice di lasciare a entrambi i genitori il diritto di istruire i figli secondo i propri (differenti) convincimenti religiosi appare una scelta positiva per il minore solo se tale educazione «pluralistica» viene condotta, di comune accordo, all'interno di un clima sereno ed aperto. Diversamente, in caso di crisi familiare accompagnata da un conflitto acceso e insanabile, il clima fortemente conflittuale deve essere risolto dal giudice<sup>145</sup> ascoltando il minore, se possibile, o anche avvalendosi dell'assistenza dei servizi sociali<sup>146</sup>. Indubbiamente, se si tratta di minore capace di discernimento, il giudice deve dare un peso decisivo alla sua opinione. Non si può dimenticare, infatti, che la responsabilità genitoriale si inserisce in un rapporto tra genitori e figli che necessariamente deve lasciare al minore un certo margine di autonomia di valutazione, in relazione al suo grado di maturità.

### 9. *Multiculturalismo, famiglia e tutela dei soggetti più deboli*

Nell'ambito familiare, il fenomeno del multiculturalismo comporta un costante aumento nel nostro territorio di rapporti familiari improntati a concezioni religiose, etiche e culturali differenti da quelle più radicate

---

<sup>143</sup> Cfr., tra gli altri, Trib. Bologna, 5 febbraio 1997 e Trib. Min. Genova, 16 agosto 1999.

<sup>144</sup> P. FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giuridiche e modelli d'intervento*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2000, 1, 200 ss.

<sup>145</sup> D. DURISOTTO, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011, p. 104.

<sup>146</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2012, n. 9546 e Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12954.

nel contesto nazionale, nonché di rapporti tra genitori appartenenti a una diversa nazionalità, cultura o religione. In alcuni casi, tali situazioni possono presentare profili di conflittualità con i principi fondamentali dell'ordinamento delineati dalla Costituzione e dall'evoluzione normativa e interpretativa del diritto di famiglia. Il fenomeno del multiculturalismo presenta pratiche, riti o comportamenti che, nelle loro peculiarità, offrono modelli tendenzialmente *compatibili* con i principi del nostro ordinamento. Esempi sono le prescrizioni alimentari, le festività religiose o tradizionali, l'abbigliamento. Tutto cambia quando la multiculturalità presenta modelli di comportamento *incompatibili*, suscettibili di negare o avvilire i diritti umani fondamentali, l'uguaglianza di genere e i principi basilari della convivenza. Relativamente alla religione musulmana, si pensi al reato di apostasia previsto dalle fonti islamiche, che limitano lo *ius poenitendi* e alla pena di morte prevista in *hadith* del Profeta per chiunque intenda abbandonare l'Islam. In materia familiare, le fonti islamiche impediscono a una donna di sposare un uomo non islamico, ma il nostro ordinamento legittima comunque il matrimonio, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di libertà religiosa<sup>147</sup>. Così come non possono essere riconosciuti il ripudio, previsto anche da altre religioni, come l'ebraismo, e la poligamia, salvo alcuni effetti di carattere patrimoniale, ove possibile, a tutela dei figli e della seconda moglie<sup>148</sup>. Più in generale, presentano profili di incompatibilità con il nostro ordinamento i casi di impiego usurante di minori nel lavoro, i matrimoni forzati tra bambini, l'avvio alla pratica dell'elemosina o a condotte microcriminali. Nel 2009, il legislatore ha trasformato da contravvenzione a delitto l'utilizzo di minori di anni quattordici per elemosina o accattonaggio (art. 600-octies cod. pen.), al fine di aggravare la posizione di chi compie questo tipo di atti<sup>149</sup>. Inoltre, l'art. 583-bis cod. pen., introdotto nel 2006<sup>150</sup>, punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, al fine specifico di limitare la vita sessuale della donna.

Il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi o conviventi e

<sup>147</sup> Cfr. Corte Cost. ord., 30 gennaio 2003, n. 14 e Circ. Min. Interno 11 settembre 2007, n. 46.

<sup>148</sup> Cfr. per il ripudio Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2020, n. 16804 e Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17170. Il riconoscimento di alcuni effetti patrimoniali può avvenire laddove il matrimonio sia stato celebrato in un paese che riconosce l'unione poligamica. Cfr. C. CAMPIGLIO, *Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2008, p. 43 ss.

<sup>149</sup> La disposizione è stata inserita dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>150</sup> Cfr. legge 9 gennaio 2006, n. 7.

la centralità dell'interesse del minore nell'esercizio della funzione educativa possono essere messe in crisi da modelli culturali o religiosi di ispirazione patriarcale che tendono a legittimare forme di disuguaglianza tra uomo e donna; che offrono un modello educativo di mera sottomissione del minore al padre, o non escludono condotte violente e sopraffattrici nell'ambito familiare. Tali comportamenti possono essere puniti ove realizzino abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cod. pen.), oppure maltrattamenti (art. 572 cod. pen.).

La giurisprudenza non ha seguito un orientamento univoco nella soluzione delle controversie che coinvolgono il fenomeno culturale. Alcune sentenze, non senza qualche perplessità, hanno giustificato il compimento di atti di violenza familiare determinati da motivazioni di carattere culturale o religioso. Nel 2007 una minorenni musulmana è stata segregata dal padre e dal fratello nella propria stanza, con le mani legate dietro la schiena, e brutalmente picchiata per la frequentazione di un amico e più in generale per il suo stile di vita occidentale, non conforme alla cultura della sua famiglia. La Cassazione ha assolto gli imputati in ragione della mancanza di una «piena prova della abitudine delle condotte violente dell'imputato in danno della figlia». I pochi episodi registrati, secondo i giudici, sarebbero stati «tutti motivati da comportamenti della figlia ritenuti scorretti e quindi non esprimenti il necessario requisito di volontà di sopraffazione e disprezzo»<sup>151</sup>.

Indubbiamente siamo di fronte a condotte che devono essere valutate con riferimento ai costumi, alla sensibilità ed ai modi di agire caratterizzanti la cultura e l'etnia in riferimento. In linea generale il descritto atteggiamento di cautela può portare a ridimensionare la gravità di alcuni comportamenti. Ad esempio, lo stato di abbandono del minore è stato escluso nel caso in cui i genitori, «per l'abitudine tipica della loro etnia e cultura», abbiano rare occasioni di contatto e frequentazione con la prole<sup>152</sup>. Suscitano perplessità quelle sentenze che non individuano forme di reato nell'utilizzo sistematico di bambini per elemosina o accattonaggio in ragione del contesto culturale in cui essi vivono. Un contesto in cui, secondo i giudici della Cassazione, essi «potrebbero vivere il proprio accattonaggio senza quella sofferenza che la sola idea dello stesso provoca invece al normale cittadino italiano»<sup>153</sup>, oppure trarre da questa attività «motivi se non di allegria, di distensione»<sup>154</sup>.

In altri casi, la Cassazione ha assunto una diversa posizione sui reati culturalmente motivati. In più occasioni i giudici hanno escluso che

---

<sup>151</sup> Cass. pen., sez. V, 2 agosto 2007, n. 31510.

<sup>152</sup> Trib. Min. Napoli, 14 novembre 1994, in «Diritto di famiglia», 1997, p. 613.

<sup>153</sup> Tribunale della libertà di Torino, in «Minori e Giustizia», 1998, 2, 165 ss.

<sup>154</sup> Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 1992.

ragioni di carattere culturale o religioso possano configurare la causa di giustificazione del reato prevista dall'art. 50 cod. pen., sul consenso dell'avente diritto<sup>155</sup>. Anche la giurisprudenza di merito ha riconosciuto il reato di abuso di correzione o di disciplina ex art. 571 cod. pen. nel comportamento del genitore che costringa fisicamente il figlio minore a scontare una punizione «degradante, umiliante, contraria a qualsiasi cultura e religione»<sup>156</sup>. Similmente, laddove i genitori riducano i figli in stato di soggezione continuativa, costringendoli all'accattonaggio, non può essere ammessa quale scriminante del reato di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.), l'esercizio del diritto previsto dall'art. 51 cod. pen. Secondo i giudici di legittimità, l'elemento culturale determina una consuetudine che può avere una valenza scriminante ai sensi dell'art. 51 cod. pen. solo in quanto sia richiamata da una legge, secondo i principi di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. prel. cod. civ.<sup>157</sup>. In linea generale, secondo la Cassazione, «le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possono essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale»<sup>158</sup>.

Anche nei rapporti con il coniuge, l'adesione a concezioni culturali di carattere patriarcale «si pone in contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali»<sup>159</sup>. Pertanto, nel caso di maltrattamenti compiuti in famiglia, risultano del tutto ininfluenti le convinzioni religiose del coniuge «non solo sulla qualificazione giuridica della condotta, ma anche sulla sussistenza del dolo dei maltrattamenti»<sup>160</sup>. Più recentemente, la Cassazione ha escluso l'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto per chi commette violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, nella presunzione di avere il diritto di assumere condotte che, «seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della società in cui ha scelto di vivere»<sup>161</sup>. In casi come

<sup>155</sup> Cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003 n. 55. La suprema Corte accoglie questa impostazione anche in altre sentenze precedenti (cfr. Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 1999 n. 3398).

<sup>156</sup> Trib. S. Maria Capua Vetere 15 ottobre 2003.

<sup>157</sup> Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2007, n. 2841. Cfr. nello stesso senso Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 3419.

<sup>158</sup> Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2009, n. 22700.

<sup>159</sup> Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300.

<sup>160</sup> Cass. pen., sez. VI, 12 agosto 2009, n. 32824.

<sup>161</sup> Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960.

questo, in linea con l'art. 3 Cost., la centralità della persona umana deve essere valorizzata «quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica»<sup>162</sup>.

---

<sup>162</sup> Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020, n. 8986.